SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA *–*

N. 248

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della delega di cui all'articolo 41 della legge 1º agosto 2002, n. 166, concernente i Titoli III, IV, V e VI del codice delle comunicazioni elettroniche»

(Parere ai sensi dell'articolo 41 della legge 1º agosto 2002, n. 166)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 25 giugno 2003)

Relazione

Con lo schema di decreto legislativo che si propone si dispone l'approvazione dei Titoli III, IV, V e VI del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui con precedente provvedimento erano stati definiti i Titoli I, recante disposizioni generali e comuni, e II, recante la disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché recepite le Direttive 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

Con le disposizioni che qui si prevedono, si completa il Codice, dando così adempimento alla delega concessa dal Parlamento al Governo con l'articolo 41 della legge 1° agosto 2002, n.166.

Il **Titolo III** regolamenta le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, aggiornando alla luce dei principi recati dalla nuova normativa europea, recepita nei Titoli I e II del Codice, le disposizioni del vecchio Codice PT del 1973, nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 2001 che già aveva introdotto nell'ordinamento nazionale disposizioni innovative, mirate ad adeguare gli istituti previsti dal vecchio Codice all'impostazione seguita per le reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico con il decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.

Applicando pertanto i principi generali recati dal Titolo I, è stato unificato il doppio regime di "autorizzazione" o di "licenza individuale", nel regime - già adottato con il Titolo II, per l'uso pubblico – di "autorizzazione generale", di cui peraltro si distinguono diverse fattispecie, che vengono regolate specificamente. Tale convergenza tra uso pubblico ed uso privato oltre che discendere da un principio generale di libertà, risulta coerente con l'impostazione seguita dal "pacchetto" di direttive comunitarie e con il principio della semplificazione amministrativa espressamente richiamato tra i criteri di delega dall'articolo 41 della legge n. 166 del 2002. Per quanto riguarda la nuova normativa comunitaria, è da tener presente, in particolare, il "considerando" 4 della Direttiva "autorizzazioni", che afferma che la direttiva stessa riguarda l'autorizzazione di tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica, siano essi forniti al pubblico o meno.

Il Titolo III si suddivide in: un Capo I, dedicato alle disposizioni generali; un Capo II che regola le categorie di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato; un Capo III sul rilascio delle autorizzazioni generali a rappresentanze diplomatiche straniere; un Capo IV recante disposizioni comuni alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato; un Capo V, sull'impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio; un Capo VI in materia di servizio

radiomobile professionale autogestito; un Capo VII destinato ai radioamatori, ed infine un Capo VIII di norme tecniche.

Il modus operandi seguito è consistito nella conversione del regime di "licenza individuale" in "autorizzazione generale" (come già per l'uso pubblico), nel coordinamento delle diverse disposizioni intervenute in materia a partire dal vecchio Codice PT e dal decreto presidenziale n.447, dall'aggiornamento del quadro sanzionatorio alla luce delle innovazioni intervenute in materia, dall'allineamento della terminologia in coerenza con quanto previsto nei Titoli I e II.

Il **Titolo IV** regolamenta la tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica. Con esso si è provveduto all'allineamento terminologico delle disposizioni vigenti, secondo i criteri sopra esposti, nonché all'aggiornamento delle misure sanzionatorie.

Il Titolo V, dedicato agli impianti radioelettrici, si suddivide in : un Capo I, recante disposizioni di carattere generale; un Capo II, sull'abilitazione dei servizi radioelettrici in qualità di operatore; un Capo III, che regola il servizio radioelettrico mobile marittimo; un Capo IV, per il servizio radioelettrico per le navi da pesca; un Capo V, dedicato al servizio radioelettrico per le navi da diporto; un Capo VI, sul servizio radioelettrico mobile aeronautico; un Capo VII, che disciplina la protezione dai disturbi alle radiocomunicazioni; ed infine un Capo VIII di disposizioni varie.

Come per il Titolo II, si è proceduto alla conversione del regime di "licenza individuale" in "autorizzazione generale", al coordinamento delle diverse disposizioni intervenute in materia a partire dal vecchio Codice PT, all'aggiornamento del quadro sanzionatorio alla luce delle innovazioni intervenute in materia, ed infine all'allineamento della terminologia.

Il Titolo VI, infine, riunisce le norme finali relative all'intero Codice. Si prevede l'abrogazione parziale o totale di tutte le disposizioni del vecchio Codice PT in materia di comunicazioni elettroniche, in quanto superate dalla disciplina recata dal Codice emanando, dando esecuzione così a quanto espressamente previsto nei criteri della delega di cui al predetto articolo 41 della legge n. 166 del 2002. Sono previste le procedure per le modifiche delle disposizioni del nuovo Codice che si rendessero necessarie in prosieguo, secondo quanto previsto dalla norma di delega, ed in fine all'entrata in vigore.

Dalle norme del provvedimento non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

Le modifiche rilevanti sotto il profilo finanziario introdotte dal decreto legislativo riguardano principalmente l'allegato n. 24 concernente i contributi dovuti dai titolari di autorizzazione.

I criteri seguiti nella redazione dell'allegato sono quelli indicati dall'articolo 6, commi 20 e 21 del DPR n. 318 del 1997, come stabilito dall'art.89, commi 6 e 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per il 2003). Tali criteri sono ormai imposti a livello comunitario (v. direttive 19, 20, 21 e 22 del 2002 recepite con i Titoli I e II del codice delle comunicazioni elettroniche).

In particolare, gli articoli 12 e 13 della direttiva "Autorizzazioni" (2002/20/CE) stabilisce che i diritti amministrativi coprono complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime dell'autorizzazione generale, mentre i contributi sui diritti d'uso delle frequenze individuali devono essere imposti secondo criteri di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione.

Da ciò discende che le attività cui si applica il regime del libero uso non possono più essere sottoposte a contributi, le attività rientranti nel regime dell'autorizzazione generale, senza assegnazione di frequenza individuale, sono sottoposte a contributi corrispondenti ai costi sostenuti dall'amministrazione per istruttoria, vigilanza e controllo, mentre le attività che richiedono l'assegnazione

di radiofrequenze sono sottoposte, oltre ai contributi dell'autorizzazione generale, anche a quelli corrispondenti al valore della risorsa scarsa.

Gli introiti che derivano dall'applicazione del nuovo regime contributivo, in stretta applicazione dei principi suindicati, la cui compatibilità in termini finanziari è già stata oggetto di positiva valutazione in sede di approvazione della legge finanziaria, conducono ad una previsione che può essere così illustrata:

- contributi vigilanza e mantenimento	euro	4. 648. 112, 091
- CB, equiparati e radioamatori	euro	7. 364. 675, 381
- uso frequenze	euro	46. 481. 120, 918

totale euro 58. 493. 908, 390

A tale introito va aggiunto quello derivante da nuovi servizi (TETRA e PMR 446) che arrecheranno un gettito ulteriore la cui entità non è esattamente determinabile.

Solo per completezza, dal momento che ogni valutazione in merito è stata operata in occasione dell'approvazione della legge 189/2002, si osserva che dal conto consuntivo per l'anno 2001 si ricava che i proventi relativi a servizi di telecomunicazione ad uso privato (U.P.B. 26.2.4 cap. 2569) ammontano a Euro 65.041.590,30 (art. 2) cui vanno aggiunti Euro 3.822.983, 22 (art. 6) e Euro 4.111.106, 51 (art. 7). La differenza può considerarsi coperta dagli introiti derivanti da nuovi servizi (TETRA e PMR 446). Va anche aggiunto che dagli introiti realizzati nel 2001 dovrebbero essere espunti Euro 3.098.741,394 per concessioni tramutate in libero uso ed Euro 6.197.482,789 per concessioni di rete fissa tramutati in autorizzazioni generali, ai sensi della normativa introdotta con il DPR n.447/2001.

Sotto il profilo finanziario, va inoltre sottolineato l'aggiornamento dell'importo delle sanzioni, sia in relazione all'intervenuta svalutazione (adottando l'indice dei prezzi al consumo), sia all'arrotondamento alle unità superiori.

Quanto infine ai possibili effetti finanziari del nuovo assetto delle Commissioni d'esame di cui all'art. 162, è stato specificato che dall'adozione del D.M. non potranno derivare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato e che i costi di funzionamento delle Commissioni esaminatrici vanno coperti unicamente con i contributi fissati dall'art. 5 dell'allegato 24.

Schema di decreto legislativo recante i titoli III, IV, V e VI del Codice delle comunicazioni elettroniche

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", ed in particolare l'articolo 41;

Visto il Codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni";

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, recante "Nuove misure dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato";

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, recante "Determinazione dei canoni per la concessione di collegamenti in ponte radio ad uso privato";

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1982, recante "Modificazioni del D.M. 18 dicembre 1981, concernente la determinazione dei canoni per la concessione di collegamenti in ponte radio ad uso privato";

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1987, recante "Nuove misure dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato";

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1989, recante "Determinazione dei canoni annui di base di concessione per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radioelettrici ad uso privato tra punti fissi che utilizzano bande di frequenza 10 GHz e superiori";

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1989, recante "Rettifica al decreto ministeriale 9 febbraio 1989 concernente la determinazione dei canoni annui di base di concessione per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radioelettrici ad uso privato tra punti fissi che utilizzano bande di frequenza 10 GHz e superiori";

Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1991, recante "Modificazioni ai D.M. 18 dicembre 1981 e D.M. 24 giugno 1982, concernenti la determinazione dei canoni per la concessione di collegamenti in ponte radio ad uso privato";

Visto il decreto ministeriale 1 giugno 1992, recante "Nuove misure dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato";

Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61, recante "Ratifica ed esecuzione degli atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni, raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992";

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, recante "Adeguamento dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio";

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, recante "Determinazione dei canoni per la concessione di collegamenti in ponti radio utilizzati per finalità di protezione civile e di soccorso";

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n.269, recante "Immissione sul mercato e utilizzazione degli apparati radio e delle apparecchiature terminali";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447 recante "Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato";

Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell'UIT, adottata a Ginevra il 22 dicembre 1994, e ratificata dalla legge 31 gennaio 1996, n.313;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2002, recante "Determinazione transitoria dei contributi relativi all'esercizio delle licenze e delle autorizzazioni generali in materia di telecomunicazioni ad uso privato" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2002;

Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)";

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2003 recante "Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2003;

Visto il decreto legislativo... contenente i titoli I e II del Codice delle comunicazioni elettroniche;

Ritenuta, infine, l'opportunità di adottare con un secondo decreto legislativo i titoli III, IV, V e VI dell'emanando codice delle comunicazioni elettroniche, recanti rispettivamente disposizioni relative a reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, alla tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica, ai servizi radioelettrici e alle disposizioni finali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del....;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, della salute, dell'ambiente e del territorio e per l'innovazione e le tecnologie,

il seguente decreto legislativo:

TITOLO III

RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO

Capo I

Disposizioni generali

Art. 99

Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato

- 1. Si intende per servizio di comunicazione elettronica ad uso privato, un servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio dal titolare o dai contitolari della relativa autorizzazione generale.
- 2. L'attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai sensi dell'art. 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
- 3. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità.Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
- 4. L'attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 6, è assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 5.
- 5. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività. Il

- soggetto interessato è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d'uso di frequenze.
- 6. Sono in ogni caso libere le attività di cui all'articolo 105, nonché la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi.

(Impianti di amministrazioni dello Stato)

- 1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazione di frequenze, è necessario il consenso del Ministero, relativamente alle caratteristiche tecniche dell'impianto ed alle modalità di svolgimento del servizio.
- 2. Il consenso di cui al comma 1 non è richiesto per le necessità di ordine militare e di ordine e sicurezza pubblica. Nei casi di interconnessione con altre reti è necessario il coordinamento tecnico con il Ministero.
- 3. La norma di cui al comma 2 si applica anche agli Organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonché ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilità di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di comunicazione elettronica.

Ari. 101

Traffico ammesso

- 1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.
- 2. Nei casi di calamità naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il Ministero può affidare, per la durata dell'emergenza, a titolari di autorizzazione generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero stesso, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.

3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2, sono emanate con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.

Art. 102

Violazione degli obblighi.

- 1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d'uso della frequenza da utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.
- 2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito l'autorizzazione generale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000,00 euro.
- 3. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui all'articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno.
- 4. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto indicato nel provvedimento del diritto d'uso di frequenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
- 5. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto previsto per le autorizzazioni generali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro.
- 6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non può essere inferiore al contributo previsto per un anno.
- 7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare l'impianto ritenuto abusivo, può procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto stesso.
- 8. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui ai presente articolo, spetta al Ministero delle comunicazioni.

Art. 103

(Sospensione – revoca – decadenza)

- 1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente decreto, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l'autorizzazione generale può essere sospesa fino a trenta giorni.
- 2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.

3. La decadenza dall'autorizzazione generale è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal presente decreto

Capo II

Categorie di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato

Art. 104

Attività soggette ad autorizzazione generale

- 1. L'autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:
 - a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a
 - 1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
 - 2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
 - 3) sistemi di ricerca spaziale;
 - 4) sistemi di esplorazione della Terra;
 - 5) sistemi di operazioni spaziali;
 - 6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
 - 7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
 - 8) sistemi di radioastronomia.
 - b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);
 - c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:
 - senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1;
 - 2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03. In particolare l'autorizzazione generale è richiesta nel caso:
 - 2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);

- 2.2) di installazione o esercizio di reti locali radiolan e hiperlan, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 2, lettera b);
- 2.3) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
- 2.4) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
- 2.5) di installazione o esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;
- 2.6) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed agonistiche;
- 2.7) di installazione o esercizio di apparecchi per ricerca persone;
- 2.8) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;
- 2.9) di installazione o esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8), comprese le comunicazioni in "banda cittadina CB", sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori.
- 2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Libero uso

- 1. Si intende per libero uso la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale.
- 2. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT-ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
 - a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 6;

- b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 6; sono disciplinate ai sensi dell'articolo 104 le reti hiperlan operanti obbligatoriamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici;
- c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
- d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
- e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
- f) telecomandi dilettantistici;
- g) applicazioni induttive;
- h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
- i) ausilii per handicappati;
- i) applicazioni medicali di debolissima potenza;
- k) applicazioni audio senza fili;
- 1) apriporta;
- m) radiogiocattoli;
- n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
- o) apparati non destinati ad impieghi specifici.
- 3. Sono altresì di libero uso:
 - a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 6;
 - b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.
- 4. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Übblighi dei rivenditori.

1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non può essere impiegato senza l'autorizzazione generale di cui all'articolo 99, comma 4, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all'articolo 105.

Art. 107

Autorizzazione generale

- 1. Per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato 13, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento del contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo ed il pagamento del contributo annuo per l'esercizio del diritto d'uso delle frequenze assegnate, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.
- 2. Alla dichiarazione di cui all'allegato 13 deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d'uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente:
 - a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, è elaborato secondo i modelli di cui agli allegati 14 e 15. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:
 - 1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche, tenendo presente che per stazione radioelettrica si intende una stazione costituita da uno o più trasmettitori o ricevitori o da un complesso di trasmettitori e ricevitori nonché dagli apparecchi accessori necessari per effettuare un servizio di radiocomunicazioni in un determinato punto;
 - 2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
 - 3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;
 - b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato 19 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
- 3. Il Ministero entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto d'uso delle frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo all'esercizio dell'autorizzazione generale in concomitanza con l'intervenuta comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta impregiudicato -quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.
- 4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio, dall'autorizzazione generale non discende al titolare alcun diritto individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.
- 5. Il soggetto che intende espletare le attività di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato 16.
- 6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento del contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo nonché quello dell'osservanza delle norme di

sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente:

- a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;
- b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato 19 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
- c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'attività di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.
- 7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero la licenza di esercizio; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale.
- 8. Qualora il Ministero ravvisi che l'attività oggetto dell'autorizzazione generale non può essere iniziata o proseguita, l'interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.
- 9. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), n. 1), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato n. 17.
- 10. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2), il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'allegato 18. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 6, fatta eccezione per la lettera a).
- 11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 è effettuata da organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnano ad installare, a richiesta del Ministero, presso le stazioni anche un radioricevitore sulla trequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.
- 12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5 e 10 nonché la domanda di ci al comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali e ai dati di cui agli allegati previsti dal presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni stesse, le integrazioni necessarie, che l'interessato è tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.
- 13.Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui al comma 12, ovvero non provveda al conferimento del diritto d'uso, revoca l'autorizzazione generale. Il termine può essere prorogato dal Ministero, per una sola volta, a richiesta dell'interessato.
- 14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente alla presentazione della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero.
- 15. Il titolare dell'autorizzazione generale è tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 10 e 14.

16. Le autorizzazioni generali di cui all'art. 104, comma 1, lettere a) e b), possono essere cedute a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero. Il Ministero, entro sei settimane dalla presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti cedente e cessionario, può comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto cessionario, per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.

Capo III

Rilascio di autorizzazioni a rappresentanze diplomatiche straniere

Art. 108

Reciprocità

- 1. Il rilascio di autorizzazione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmittenti e riceventi può essere accordato, a condizioni di piena reciprocità, da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche straniere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui si trova la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalità indicate nei successivi articoli.
- 2. Analoga autorizzazione può essere rilasciata agli enti internazionali, cui in virtù di accordi internazionali, siano riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche.
- 3. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano intervenuti accordi, che regolano anche la materia dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si richiede il rilascio di autorizzazioni, salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non disciplinate.

Art. 109

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio di una autorizzazione di cui all'articolo 108, fermo restando il disposto del comma 3 dell'articolo stesso, può essere accordata in seguito alla stipulazione di un'apposita convenzione da sottoscriversi dal responsabile della rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole:

- a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri paesi;
- b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;
- c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo;
- d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di comunicazione elettronica;
- e) il Ministero può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere l'autorizzazione generale o revocarla;
- f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dal Ministero.
- Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche italiane all'estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte a ispezione e a controlli da parte delle autorità di quel paese, analoga potestà di ispezione e di controllo dovrà essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulerà con lo Stato italiano per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica.

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

- 1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 108, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le località di impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature.
- 2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri.
- 3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali è subordinato l'impianto e l'escreizio degli apparati, il termine di sendenza e le modalità per l'eventuale rinnovo.

Art. 111

Revoca

 Le autorizzazioni di cui all'articolo 108 possono essere revocate dal Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresì, essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalità di esercizio, in caso di gravi necessità pubbliche, con provvedimento insindacabile del Ministero, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Capo IV

Disposizioni comuni alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato

Art. 112

Validità

- 1. Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci anni, sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.
- 2. L'interessato può indicare nella dichiarazione un periodo inferiore, rispetto a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con le modalità prescritte per le dichiarazioni dall'articolo 107.
- 3. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con validità inferiore all'anno. Tali autorizzazioni sono assoggettate ai contributi di cui all'allegato n. 24.

Art. 113

Dichiarazioni

- 1. La dichiarazione prevista dall'articolo 107, comma 1, tiene luogo della licenza di esercizio.
- 2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata da più soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero.

Art. 114

Requisiti

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 99, comma 2, non può conseguire l'autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

Art. 115

Obblighi

- 1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validità del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse della collettività o per l'adeguamento all'ordinamento internazionale con specifico riguardo alla sostituzione o all'adattamento delle apparecchiature nonché al cambio delle frequenze.
- 2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, è tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale, nonché le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.
- 3. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l'interessato è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.

Contributi

1. I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all'articolo 107, sono riportati nell'allegato n. 24.

Art. 117

Verifiche e controlli

- 1 Il titolare di autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all'accertamento della regolarità dello svolgimento della relativa attività di comunicazione elettronica.
- 2. I competenti uffici del Ministero hanno facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.
- 3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente Titolo è svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero ai quali compete l'applicazione delle previste sanzioni amministrative.

Art. 118

Rinuncia

1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all'ufficio competente del Ministero.

Requisiti delle apparecchiature

1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonché alle specifiche previste in materia di conformità tecnica.

Art. 120

Frequenze

1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Art. 121

Bande collettive di frequenze

- 1. Con provvedimenti del Ministero sono definite:
 - a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
 - b) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
 - c) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle apparecchiature di cui agli articoli 104 e 105.

Art 122

Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione

1. E' consentito ai soggetti autorizzati all'installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, previo consenso del Ministero, il

- collegamento alle reti pubbliche di comunicazione per motivi di emergenza, per il tempo strettamente occorrente e per il conseguimento delle finalità proprie dell'uso privato nonché delle finalità ammesse in caso di esercizio di apparecchiature in libero uso.
- 2. E' consentita l'interconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attività di protezione civile e di difesa dell'ambiente e del territorio nonché la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione sono valutate dal Ministero al quale è presentata apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo progetto tecnico.

Sperimentazione

1. E' consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue alla presentazione di apposita dichiarazione. L'autorizzazione temporanea ha validità massima di centottanta giorni, rinnovabile previa presentazione di ulteriore dichiarazione al Ministero da effettuare sessanta giorni prima della scadenza, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro quarantacinque giorni da tale presentazione.

Art. 124

Reti e servizi via saieliite

1. Il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti reti e servizi di comunicazione elettronica via satellite per uso privato è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 107.

Art. 125

Licenze ed autorizzazioni preesistenti

1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del presente Titolo.

Capo V

Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti la concessione di diritti individuali di uso per le frequenze radio

Art. 126

Concessione dei diritti individuali di uso

- 1. L'impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente assegnazione di frequenza è subordinato alla concessione del relativo diritto individuale di uso. I diritti individuali di uso sono concessi fino ad esaurimento delle frequenze riservate.
- 2. Nella concessione dei diritti individuali di uso si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica.
- 3. La concessione a soggetti privati di diritti individuali di uso per l'impianto o l'esercizio di stazioni radioelettriche è consentito a sussidio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario.

Art. 127

Stazione radioelettrica

1. Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero, contenente gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale, il diritto individuale di uso della frequenza assegnata, nonché i dati significativi della stazione stessa.

Art. 128

Risorsa di spettro radio

1. Nel caso in cui la risorsa di spettro radio assegnata risulti eccessiva rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero, previa comunicazione o diffida, provvede a modificare la autorizzazione generale ed il relativo diritto individuale di uso e, se necessario, a revocarli.

Art. 129

Emittenza privata

1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

Capo VI

Servizio radiomobile professionale autogestito

Art. 130

Oggetto

- 1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale é richiesta l'autorizzazione generale, è un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza.
- 2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso è un sistema che consente, attraverso una o più stazioni di base, di accedere ad un gruppo comune di frequenze.
- 3. Il presente Capo:
 - a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e numerico autogestito in tecnica multiaccesso;
 - b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili professionali analogici e numerici autogestiti.
- 4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza, in prima applicazione, la tecnologia TETRA (terrestrial trunked radio), così come definita dall'ETSI (european telecommunication standard institute).
- 5. L'impiego di standard diversi dal TETRA con l'individuazione delle necessarie frequenze e' disciplinato da apposito regolamento, emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni.

Art. 131

Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito

1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell'allegato 20 e le coppie di frequenza in banda UHF elencate nell'allegato 21 possono essere utilizzate per il servizio radiomobile professionale analogico autogestito sia in tecnica multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo. I sistemi radiomobili professionali analogici in tecnica multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze libere in

banda VHF e UHF già attribuite al servizio radiomobile professionale non in tecnica multiaccesso.

- 2. Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito, comprendente anche le frequenze di servizio necessarie al funzionamento del sistema stesso, e' stabilito secondo le fasce di cui all'allegato 22.
- 3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fino alla relativa scadenza, non oltre comunque il periodo previsto dall'articolo 133.

Art. 132

Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito

- 1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito, di cui all'articolo 130, le frequenze indicate nell'allegato 23.
- 2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con provvedimento ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle bande di frequenze previste per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione CEPT ERC/DEC (96)04.

Art. 133

Adeguamento dei sistemi esistenti

1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro diciotto mesi dalla suddetta data.

Capo VII

Radioamatori

Art. 134

Attività di radioamatore

- 1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica;
- 2.Al di fuori della sede dell'impianto l'attività di cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
- 3. L'attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente capo e dell'allegato n. 25.

Tipi di autorizzazione

- 1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
- 2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt.
- 3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B e abilitato all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 Watt.

Art. 136

Patente

- 1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B di cui all'allegato 25.
- 2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.

Art. 137

Requisiti

- 1. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
 - a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;
 - b) abbia età non inferiore a sedici anni;
 - c) sia in possesso della relativa patente;
 - d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finchè durano gli effetti dei provvedimenti e semprechè non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

Dichiarazione

- 1. La dichiarazione di cui all'articolo 107, comma 9, riguarda :
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;
 - b) indicazione della sede dell'impianto;
 - c) gli estremi della patente di operatore;
 - d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;
 - e) il nominativo già acquisito come disposto dall'articolo 139, comma 2;
 - f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 137.
- Alla dichiarazione sono allegate :
 - a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all'allegato 24;
 - b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Art. 139

Nominativo

1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero delle comunicazioni un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso:

2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, da inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo stesso.

Art. 140

Attività di radioamatore all'estero

- 1. I cittadini di Stati appartenenti alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
- 2. I soggetti di cui all'articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all'organo competente del Ministero delle comunicazioni l'attestazione della rispondenza dell'autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
- 3. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in paese estero è soggetto all'osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.

Art. 141

Calamità- contingenze particolari

1. L'Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'art. 134.

Art. 142

Assistenza

1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell'orario dell'avvenimento.

Stazioni ripetitrici

- 1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 107, commi 5 e 14, l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio:
 - a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
 - b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi;
 - c) di impianti destinati ad uso collettivo.
- 2. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'art. 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.

Art. 144

Autorizzazioni speciali

- 1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita da:
 - a) Università ed enti di ricerca scientifica e tecnologica;
 - b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
 - c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
 - d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite;
 - e) enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali.
- L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall'art. 137 per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa all'impianto o all'esercizio di stazioni di radioamatore.

Art. 145

Ascolto

1. E' libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.

TITOLO IV

TUTELA DEGLI IMPIANTI SOTTOMARINI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Capo I

Impianti sottomarini

Art. 146

Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica

- 1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, legalmente posto e che tocca il territorio di uno o più degli Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 o aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.

Art. 147

Umessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino

- 1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione elettronica è tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autorità marittima più vicina.
- 2. Chi non osserva l'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.

Art. 148

Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica

1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti sottomarini di comunicazione elettronica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro

- 150,00 a euro 1.500,00, salvo che non sia autorizzato a svolgere attività che richiedano l'impiego di tali strumenti.
- 2. Colui che, svolgendo le attività indicate nel comma 1, rompe o guasta volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica è punito ai sensi dell'art. 147, ma le pene sono aumentate.

Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche

- 1. È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00:
 - a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche;
 - b) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al deterioramento di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica da parte di altra nave.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di rottura o danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.
- 3. Nel caso indicato nella lettera a) del comma 1, la sanzione è aumentata, se l'autore della rottura o del danneggiamento non ne dà notizia alle autorità del primo porto ove approda la nave sulla quale è imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.

Art. 150

Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini

- 1. Le disposizioni degli articoli 146 e 147 non si applicano a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad interrompere un impianto sottomarino di comunicazione elettronica od a causare ad esso guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave.
- 2. Le persone indicate nel comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00 se non danno notizia della rottura o del danneggiamento all'autorità del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.

Inosservanza della disciplina sui segnali

- 1. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00:
 - a) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, non osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare;
 - b) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica;
 - c) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza maggiore, nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea almeno un quarto di miglio nautico.

Art. 152

Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini

- 1. E' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 150,00 a euro 1.500,00:
 - a) il comandante di una nave il quale getta l'ancora a distanza minore di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di segnali o in altro modo, ovvero urta in un segnale destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino;
 - b) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo sottomarino. Tuttavia, i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono in grado di scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale all'uopo utilizzato, portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi all'avvertimento, il termine necessario per finire l'operazione in corso, ma questo termine non può eccedere le quattro ore;
 - c) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino.

Art. 153

Competenza territoriale.

1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o all'estero, la competenza è determinata secondo le disposizioni dell'art. 1240 del codice della navigazione.

2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza territoriale è determinata secondo le norme del codice di procedura penale.

Art. 154

Reati commessi in alto mare.

- 1. Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, o aderenti alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di tale nave l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalità di essa. Di tale esibizione si deve subito prendere nota sui detti documenti.
- 2. Gli ufficiali indicati nel comma 1 possono compilare processi verbali per accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati secondo le forme e nella lingua del Paese al quale appartiene l'ufficiale che li compila. Gli imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.
- 3. I verbali compilati da ufficiali comandanti navi straniere fanno fede soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.

Art. 155

Rifiuto di esibire i documenti

- 1. Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo 154, è punito con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
- 2. Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto è opposto ad ufficiali della marina militare.

Art. 156

Pubblico ufficiale.

4. Gli ufficiali che, ai sensi dell'art. 154, hanno facoltà di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati, e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati previsti dal presente Titolo, sono considerati, nell'esercizio di tale facoltà, pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.

Sanzioni civili.

- 1. Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del codice penale.
- 2. Per le indennità previste nella prima parte dell'articolo 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.

TITOLO V Impianti radioelettrici

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 158

Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato

1. Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle amministrazioni dello Stato il consenso di cui all'articolo 100, commi 1, 2 e 3, è subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l'impianto e delle modalità di svolgimento del traffico.

Art. 159

Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza della navigazione marittima

1. Ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione aerea, la competenza sull'organizzazione dei servizi radioelettrici costieri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

- il quale, per lo svolgimento di tale servizio, si avvale di idonei titolari di apposita autorizzazione generale per l'istallazione e l'esercizio di una rete di stazioni costiere allo scopo di prestare il servizio mobile marittimo e di stazioni terrene allo scopo di prestare il servizio mobile via satellite Inmarsat. I rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il titolare del suddetto provvedimento, all'uopo individuato dal Ministero, sono regolati mediante uno specifico accordo tra le parti.
- 2. All'impianto e all'esercizio delle stazioni costiere ad esclusivo uso militare provvede direttamente il Ministero della difesa. L'impianto e l'esercizio da parte delle Amministrazioni dello Stato di stazioni costiere che operino nelle gamme di frequenza attribuite al servizio mobile marittimo o mobile marittimo via satellite dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, a eccezione di quelle di cui al comma 1, è sottoposto al consenso di cui all'articolo 100, che è rilasciato previa verifica della compatibilità con la rete di cui allo stesso comma 1 del presente articolo.

Licenza di esercizio

- 1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l'autorizzazione generale all'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dal Ministero.
- 2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.

Art. 161

Norme tecniche per gli impianti

1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle nonne tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature rispondenti alle vigenti norme.

Capo II

Abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici in qualità di operatore

Art. 162

Obbligo del titolo di abilitazione – Esenzioni

- 1. Per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo o aeronautico, anche di quelle solo riceventi, è necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal Ministero.
- 2. Il titolo di cui al comma 1 non è prescritto quando trattasi:
 - a) di stazioni destinate esclusivamente ad uso militare delle forze armate e di stazioni adibite per servizio civile d'istituto del Ministero dell'interno e di quello della difesa;
 - b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della meteorologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni.
- 3. Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al comma 2 ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono.

Titoli di abilitazione

- 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti:
 - a) le classi e i tipi dei titoli di abilitazione;
 - b) le modalità di espletamento dei servizi;
 - c) gli esami per il conseguimento dei titoli;
 - d) l'ammissione agli esami;
 - e) le prove d'esame;
 - j) la costituzione delle commissioni esaminatrici;
 - g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione.
- 2. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 nonché il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 584 recante "Revisione della normativa attinente ai titoli di abilitazione all'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo" ed il decreto ministeriale 25 luglio 2002, n. 214 recante "Revisione della normativa attinente ai titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche di bordo di navi mercantili non soggette alla prescrizione della convenzione Solas 74/83".
- 3. Dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle commissioni esaminatrici

sono coperti esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati dall'art. 5 dell'allegato 24.

Capo III

Servizio radioelettrico mobile marittimo

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 164

Servizi radioelettrici mobile marittimo e mobile marittimo via satellite

- 1. Il servizio radioelettrico mobile marittimo è un servizio effettuato tra stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche di nave, o fra stazioni radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri.
- 2. Il servizio radioelettrico mobile marittimo via satellite è un servizio effettuato tra stazioni terrene radioelettriche costiere e stazioni terrene radioelettriche di nave, o tra stazioni terrene radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri.

Art. 165

Definizione di nave - Altre definizioni

- 1. Ai fini del presente Titolo, per navi si intendono quelle definite dal codice di navigazione, escluse le navi militari e quelle appartenenti alle forze di polizia di Stato.
- 2. Per tutti gli altri termini relativi al servizio radioelettrico mobile marittimo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.

Sezione II

Prescrizioni ed obblighi per le stazioni e per gli apparati radioelettrici a bordo delle navi

Art. 166

Norme tecniche radionavali

- 1. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di altre disposizioni, sia facoltativi.
- 2. Gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi italiane, devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.

Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi

1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.

Art. 168

Esenzioni

1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche, l'organo tecnico competente, a norma del secondo comma dello stesso articolo, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero. Tale esenzione non potrà essere concessa se l'apparecchiatura assolve l'obbligo di espletamento del servizio di corrispondenza pubblica di cui all'articolo 170.

Art. 169

Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo

1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate caratteristiche.

Art. 170

Corrispondenza pubblica

- 1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l'area di navigazione ed esercito nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
- 2. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per l'organizzazione e l'espletamento del servizio.

Installazioni d'ufficio

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero, può disporre, d'ufficio ed a spese dell'armatore, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche e degli apparati radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per le quali non si sia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio pubblico o di interesse nazionale.

Art. 172

Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali

- 1. È vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezz ora dopo l'anivo, o quando le comunicazioni con la terra siano impedito da forza maggiore o vietate per misura sanitaria.
- 2. Tale divieto non si applica alle stazioni radio telefoniche operanti nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino con le stazioni costiere italiane.
- 3. Il divieto previsto dal comma 1 non si applica, altresì, a tutte le stazioni operanti nell'ambito del sistema di comunicazioni marittime via satellite gestito da Inmarsat. L'uso di tali stazioni, tuttavia, può essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operatività delle Forze armate.
- 4. L'autorità marittima portuale ha facoltà di procedere alla chiusura a chiave ed al suggellamento delle porte di accesso agli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici o alla inutilizzazione temporanea di detti impianti.
- 5. Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che rimane, a tutti gli effetti di legge, custode della integrità dei sigilli.
- 6. Il disuggellamento o la riapertura delle porte o il ripristino della funzionalità degli impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo l'uscita di questa dalle acque territoriali, salva la facoltà di procedervi in ogni momento nei casi di pericolo o

- richiesta di soccorso e sempreché manchi la possibilità di comunicare comunque con la terraferma.
- 7. Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle porte ed al ripristino della funzionalità degli impianti nei casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari del Ministero, nonché dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa-marina, all'uopo incaricati.
- 8. I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da euro 120,00 a euro 485,00

Giornale delle comunicazioni radio

1. Fermo restando l'obbligo del giornale radio di bordo, prescritto dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali, copia delle registrazioni relative alle chiamate nonché alla corrispondenza effettuata deve essere trasmessa periodicamente dal capoposto o dall'operatore unico alla società che gestisce il servizio radioelettrico di bordo, ai sensi dell'articolo 183.

Sezione III

Sorveglianza sul servizio radioelettrico di bordo

Art. 174

Autorità del comandante di bordo

1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l'autorità del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto l'osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le comunicazioni elettroniche.

Art. 175

Vigilanza sul servizio radioelettrico

1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, sull'efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici di bordo obbligatori e facoltativi nonché sulla qualificazione del personale addetto, nel rispetto della legislazione vigente.

2. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico costiero di cui all'articolo 159, sull'efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici costieri, nonché sulla qualificazione del personale addetto.

Art. 176

Collaudi e ispezioni

- 1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante:
 - a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica;
 - b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;
 - c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.
- 2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario nei seguenti casi:
 - a) attivazione della stazione radioelettrica
 - b) modifica o aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori;
 - c) richiesta dell'armatore, in caso di cambio dello stesso;
 - d) richiesta della società di gestione, di cui all'articolo 183, comma 2, in caso di cambio della stessa.
- 3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica
- 4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorità marittima portuale dalla società che gestisce il servizio radioelettrico a norma dell'articolo 183, comma 2, o dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta nei casi di cui all'articolo 183, comma 3.
- 5. Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà, con proprio decreto motivato, di esonerare dull'obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali.
- 6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le Indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.
- 7. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, può affidare i compiti d'ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, con eccezione delle navi da carico.

Verbali di collaudo e di ispezione

1. L'esito dei collaudi e delle ispezioni risulterà da apposito verbale da consegnarsi all'autorità marittima ed, in copia, all'armatore o a chi lo rappresenta o alla società di gestione di cui all'articolo 183, comma 1.

Art. 178

Spese per i collaudi e le ispezioni

- 1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176, sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della società che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad enti diversi e privati.
- 2. L'importo delle quote predette deve essere versato su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al competente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero.

Sezione IV

Categorie delle stazioni radioelettriche di nave

Art. 179

Categoria delle stazioni radioelettriche di nave

- 1. Le stazioni radioelettriche di nave, ai fini del servizio della corrispondenza pubblica, sono ripartite nelle seguenti categorie:
 - a) 1ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio in maniera continuativa per 24 ore al giorno;
 - b) 2^a categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 16 ore al giorno;
 - c) 3^a categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 8 ore al giorno;
 - d) 4ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per meno di 8 ore al giorno.
- 2. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina in quali delle categorie suddette sarà assegnata ogni stazione radioelettrica di bordo. Tale

indicazione dovrà essere riportata nella licenza di esercizio radioelettrico di cui all'articolo 183.

Sezione V

Personale delle stazioni radioelettriche di bordo

Art. 180

Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo

1. Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle navi deve essere in possesso dei certificati di abilitazione prescritti dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, o dalle vigenti norme nazionali.

Art. 181

Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica

1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina, per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 179, il numero e la qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di bordo ai fini della corrispondenza pubblica, sulla base delle indicazioni previste nel regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.

Art. 182

Sanzioni disciplinari

- 1. Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto alla gente di mare, per le infrazioni commesse durante l'esercizio del servizio stesso, si applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione, che sono comminate dalle autorità marittime anche su proposta del Ministero, nonché le sanzioni contemplate dalle disposizioni del presente Titolo.
- 2. Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi di bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero, anche su proposta di quello delle infrastrutture e dei trasporti, applica direttamente le sanzioni previste dal presente Titolo.

Sezione VI

Disposizioni in materia di impianto ed esercizio di stazioni per il servizio radiomarittimo

Art. 183

Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi

- 1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi è rilasciata l'autorizzazione all'esercizio, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160.
- 2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.
- 3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all'armatore.

Art.184

Rapporti con gli armatori

1. Nei rapporti con gli armatori le società di cui all'articolo 183, comma 2, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita unana in mare.

Art. 195

Contributi

- 1. Le società di gestione di cui all'articolo 183, comma 2, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, sono tenute al pagamento dei seguenti contributi:
 - a) contributo per istruttoria, pari a 27.750,00 euro all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale all'impianto ed esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi;
 - b) contributo annuo per verifiche e controlli pari a 27.750,00 euro.
- 2. Gli armatori che gestiscono direttamente la propria stazione radioelettrica di bordo, sono tenuti al versamento degli specifici contributi previsti dalla vigente normativa.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 186

Autorizzazione all'esercizio radioelettrico

- 1. Per le classi di navi di cui all'articolo 183, comma 2, la licenza di esercizio di cui all'articolo 160 è rilasciata a nome della società titolare di autorizzazione generale.
- 2. Per le classi di navi che non rientrano nei casi di cui all'articolo 183, comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, la licenza di esercizio di cui all'articolo 160 è accordata all'armatore.

Art 187

Sospensione, revoca, decadenza

- 1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende o revoca l'autorizzazione generale di cui all'articolo 183, comma 2, nei casi di inosservanza delle condizioni e dei requisiti ivi indicati.
- 2. La licenza di esercizio di cui all'articolo 186 è dichiarata decaduta nel caso di radiazione della nave dal corrispondente registro, ovvero quando siano venuti meno i requisiti richiesti per il rilascio della stessa.

Capo IV

Servizio radioelettrico per le navi da pesca

Art 188

Navi da pesca:norme tecniche radionavali

1. Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle stazioni e degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del tipo di navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente normativa internazionale e nazionale.

Art. 189

Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da pesca

- 1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca, l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160.
- 2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.
- 3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all'armatore

Rapporti con gli armatori delle navi da pesca

1. Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le società di gestione di cui all'articolo 189, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.

Art.191

Contributi

1. I soggetti di cui all'articolo 189 devono corrispondere i contributi indicati nell'articolo 185.

Art. 192

Disposizioni applicabili

1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche bordo delle navi destinate alla pesca marittima, si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.

Capo V

Servizio radioelettrico per le navi da diporto

Art. 193

Navi da diporto: norme tecniche radionavali

1. Le unità da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.

Art. 194

Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto

- 1. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto, l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 196, Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160.
- 2. Per determinate classi di navi da diporto, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nelle quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio
- 3. Per le classi di navi da diporto che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all'armatore.

Art. 195

Contributi

1. I soggetti di cui all'articolo 194 devono corrispondere i contributi di cui all'articolo 185.

Art. 196

Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto

- 1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari la sorveglianza sugli apparati radioelettrici a bordo delle navi da diporto mediante:
 - a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica;
 - b) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.
- 2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario nei seguenti casi:
 - a) attivazione della stazione radioelettrica
 - b) modifica o aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici sia obbligatori che facoltativi;
 - c) richiesta dell'armatore, in caso di cambio dello stesso;
 - d) richiesta della società di gestione, di cui all'articolo 184, comma 2, in caso di cambio della stessa.
- 3. Le ispezioni straordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
- 4. I collaudi dovranno essere richiesti all'autorità marittima portuale dalla società che gestisce il servizio, dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta.
- 5. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.
- 6. Le spese sostenute per l'effettuazione dei collaudi e delle ispezioni di cui ai commi precedenti sono poste esclusivamente a carico del richiedente.

Disposizioni applicabili

2. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche bordo delle navi da diporto, si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.

Capo VI

Servizio radioelettrico mobile aeronautico

Art. 198

Servizio radioelettrico mobile aeronautico

1. Il servizio radioelettrico mobile aeronautico è un servizio effettuato fra stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra stazioni di aeromobile. Partecipano al servizio anche le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione di sinistri, quando quest'ultime operano sulle frequenze di soccorso ed urgenza all'uopo destinate.

Art. 199

Definizione di aeromobile.

- 1. Ai fini del presente Capo, per aeromobili si intendono quelli definiti dall'articolo 743 del codice della navigazione, esclusi quelli militari.
- 2. Per tutti gli altri termini del servizio radioelettrico mobile aereo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.

Art. 200

Norme tecniche

1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali, che, a norma delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano l'obbligo o la facoltà di installarli.

Art. 201

Licenza di esercizio

- 1. Ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili immatricolati nel registro aeronautico nazionale, deve essere munita di apposita licenza di esercizio, rilasciata dal Ministero, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 2. Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato di navigabilità.

Art. 202

Sospensione o revoca della licenza di esercizio

1. La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di radiazione dell'aeromobile dal registro aeronautico nazionale. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende, in qualsiasi momento, salvo successiva revoca, la licenza di esercizio nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa.

Art. 203

Installazione d'ufficio

1. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispone d'ufficio ed a spese del proprietario, l'impianto e l'esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radioelettriche obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo 200.

Art. 204

Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili

1. Il Ministero ha facoltà di far ispezionare gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all'articolo 200, e di constatarne l'efficienza.

Art. 205

Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale

- 1. È vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio aereo territoriale italiano di effettuare emissioni radio elettriche diverse da quelle stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
- 2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste all'articolo 97.

Art. 206

Abilitazione al traffico.

1. La licenza di esercizio di cui all'articolo 201 abilita le stazioni radioelettriche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti la sicurezza e la regolarità del volo.

Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili.

 Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.

Capo VII

Protezione dai disturbi alle radiocomunicazioni

Art. 208

Limitazioni legali

- 1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici, possono essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonché all'uso di macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio stesso.
- 2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle comunicazioni, prima dell'inizio del funzionamento delle stazioni. Per le stazioni in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il provvedimento di cui al comma 1 dovrà essere emanato entro due anni dalla data stessa, facendo salve le situazioni di fatto già costituite.
- 3. Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo.

Art. 209

Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione.

- 1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso.
- 2. Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.

- 3. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 89, nonché il settimo comma dell'articolo 90.
- 4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto del Ministro delle comunicazioni.
- 5. Detto decreto può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in favore dei soggetti autorizzati all'espletamento di servizi radioelettrici ad uso privato. In tale ipotesi è dovuta al proprietario un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria.

Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

- 1. È vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
- 2. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza.
- 3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle attività produttive, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal comma 2.

Art. 211

Turbative alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica

1. E' vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica. Alla relativa violazione si applica la sanzione stabilita dall'articolo 102, comma 4.

Art. 212

Sanzioni

1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 210 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00.

2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui all'articolo 210.

Art. 213

Vigilanza

1. Il Ministero ed il Ministero delle attività produttive, congiuntamente, hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'articolo 208.

Art. 214

Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati

1. Chiunque esegua impianti radioelettrici per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta ai sensi del presente Titolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2420,00.

Art. 215

Costruzione, uso ed esercizio di impianti radioelettrici. Norme applicabili

1. Le norme di cui agli articoli 210, 212 e 213 si applicano anche nel caso di costruzione, uso ed esercizio di apparati, impianti ed apparecchi radioelettrici che producano, o siano predisposti per produrre, emissioni su frequenze o con potenze diverse da quelle ammesse, per il servizio cui sono destinati, dai regolamenti internazionali e dalle disposizioni nazionali o dagli atti di autorizzazione.

Art. 216

Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni

1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con la sanzione

- amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato più grave.
- 2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dall'autorizzazione od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.

Impianti od apparecchi radiotelegrafici installati nelle navi ed aerei nazionali
- Inosservanza di norme - Sanzioni.

- 1. Le sanzioni previste dall'articolo 216 si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi o aerei nazionali.
- 2. Il Ministero può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.

Art. 218

Uso indebito di segnale di soccorso

1. Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe d'emergenza, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 670,00, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.

Capo VIII

Disposizioni varie

Art. 219

Disposizioni riguardanti l'abilitazione degli operatori all'esercizio di stazioni radioelettriche

1. Per coloro che, all'atto dell'entrata in vigore del presente Titolo disimpegnino o abbiano disimpegnato, con qualsiasi qualifica, il servizio di operatore presso stazioni costiere, si prescinde dal possesso dei titoli abilitativi.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Disposizioni finali

Art. 220

Abrogazioni

- 1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 29 marzo 1973, n. 156 recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, al primo comma, sono soppresse le parole da "i servizi di telecomunicazioni" fino a "diffusione sonora e televisiva via cavo"; nella rubrica, sono soppresse le parole "e delle comunicazioni",
 - b) all'articolo 2, sono soppresse le parole "e di telecomunicazioni";
 - c) agli articolo 7, sono soppresse le parole "e di telecomunicazioni";
 - d) all'articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole "e di telecomunicazioni"; il comma 2 è soppresso;
 - e) all'articolo 9, sono soppresse le parole "della convenzione internazionale delle telecomunicazioni"; sono soppressi i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo;
 - f) all'articolo 10, sono soppresse al terzo comma le parole "e delle telecomunicazioni"; nella rubrica, sono soppresse le parole "e di telecomunicazioni";
 - g) all'articolo 11, nella rubrica sono soppresse le parole "e di telecomunicazioni";
 - h) all'articolo 12, al primo comma, sono soppresse le parole "e di telecomunicazioni"; nella rubrica, sono soppresse le parole "e delle telecomunicazioni"
 - i) all'articolo 13, al secondo comma, sono soppresse le parole da "telegrafici e radioelettrici" fino a "servizi telefonici";nella rubrica sono soppresse le parole "e del telecomunicazioni";
 - j) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole "e delle telecomunicazioni";
 - k) all'articolo 17, primo comma, sono soppresse le parole "e di telecomunicazioni";
 - l) all'articolo 20, secondo comma, sono soppresse le parole "e delle telecomunicazioni";
 - m) agli articoli 21 e 22, al primo comma, sono soppresse le parole "e delle telecomunicazioni";

- n) all'articolo 23, al primo comma, sono soppresse le parole "e di telecomunicazioni";
- o) all'articolo 25, al primo e al secondo comma, sono soppresse le parole "e delle telecomunicazioni";
- p) all'articolo 26, al primo comma, sono soppresse le parole "e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici"; nella rubrica, sono soppresse le parole "e delle telecomunicazioni";
- q) sono abrogati gli articoli 3,6,183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410 e 413.

2. Sono abrogati:

- a) il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, recante "Nuove misure dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato".
- b) il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, recante "Determinazione dei canoni per la concessione di collegamenti in ponte radio ad uso privato";
- c) il decreto ministeriale 24 giugno 1982, recante "Modificazioni del D.M. 18 dicembre 1981, concernente la determinazione dei canoni per la concessione di collegamenti in pante radio ad uso private";
- d) il decreto ministeriale 27 giugno 1987, recante "Nuove misure dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato";
- e) il decreto ministeriale 9 febbraio 1989, recante "Determinazione dei canoni annui di base di concessione per i impianio e i esercizio di collegumenti radioelettrici ad uso privato tra punti fissi che utilizzano bande di frequenza 10 GHz e superiori";
- f) il decreto ministeriale 4 agosto 1989 recante "Rettifica al decreto ministeriale 9 febbraio 1989 concernente la determinazione dei canoni annui di base di concessione per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radioelettrici ad uso privato tra punti fissi che utilizzano bande di frequenza 10 GHz e superiori";
- g) il decreto ministeriale 1° agosto 1991, recante "Modificazioni ai D.M. 18 dicembre 1981 e D.M. 24 giugno 1982, concernenti la determinazione dei canoni per la concessione di collegamenti in ponte radio ad uso privato";
- h) il decreto ministeriale 1° giugno 1992, recante "Nuove misure dei canoni annuali per le concessioni di linee telefoniche ad uso privato";
- i) il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, recante "Adeguamento dei canoni e delle quote supplementari delle concessioni in ponte radio";

- j) il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, recante "Determinazione dei canoni per la concessione di collegamenti in ponti radio utilizzati per finalità di protezione civile e di soccorso";
- k) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, recante "Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato";
- l) il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, recante "Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale".
- m) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214

Modifiche ed entrata in vigore

- 1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera b) della legge 1° agosto 2002, n.166, sono corrette, modificate o integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, secondo i medesimi criteri e principi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della medesima legge n. 166 del 2002.
- 2. Le disposizioni degli allegati al Titolo III del Codice, nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice stesso e di quelle assunte in sede comunitaria, sono modificate con decreto del Ministro delle comunicazioni ad eccezione dell'allegato n. 24. L'allegato n. 24 è modificato con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
- 3. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dello Stato. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Roma,

Allegato 13 (art. 107)

AL

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni

viale America, 201

00144

ROMA

DICHIARAZIONE PER L'ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE AD USO PRIVATO

Quadro A	 	
Il sottoscritto:		
cognome	nome	

comune di nascita	prov.
data di nascita	codice fiscale
rappresentante legale di:	
denominazione	codice fiscale/partita I.V.A
con sede legale in:	
via/piazza/località	n. civico
comune	prov. c.a.p.
telefono fax	e-mail
Quadro B	1
DICHIARA:	
ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Codice delle come ed esercire una/più stazione/i radioelettrica/che ad uso pri 10 anni) tramite l'attivazione del seguente sistema:	unicazioni elettroniche, di installare vato, con validità di anni (max

	sistema fisso	sistema di radioastronomia
	sistema fisso via satellite	sistema di ricerca spaziale
	sistema mobile terrestre	sit. di esplorazione della terra via satellite
	sistema mobile terrestre via satellite	sistema di operazioni spaziali
	sistema mobile marittimo	sit. di freq. e campione e segnali orari
	sistema mobile marittimo via satellite	 sist. di freq. e camp. e segn. orari via satellite
	sistema mobile aeronautico	sistema di ausilio alla meteorologia
	sistema mobile aeronautico via satellite	sist. di ausilio alla meteorologia via satellite
	sist. di radionavig. e di radiolocalizzazione	altro
	sist. di radionav. e radioloc. via satellite	
		barrare le voci interessate
Quadro		

<u> </u>	
	DICHIARA INOLTRE:
-	di essere in possesso dei requisiti prescritti;
-	di avere titolo alla esenzione dei contributi o a riduzione dei medesimi ai sensi del
-	che l'attività del richiedente è:
- socie	di essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per ditte individuali, tà di persone, società di capitali, cooperative e consorzi);
-	che il collegamento radioelettrico richiesto sarà utilizzato per il seguente scopo:
uadro	
	ALLEGA:

nr. 2 copie in carta semplice della dichiarazione;

b	nr. 3 copie del progetto tecnico del radiocollegamento ognuna costituita da nr.	schede generali
e nr.	schede relative ad ogni tipo di stazione impiegata nel radiocollegamento;	_
С	planimetria, (scala 1:200.000) sottoscritta del responsabile del pove sono indicate le esatte	orogetto,
	zioni di tutte le stazioni fisse e ripetitrici ed è indicata la zona inte collegamento;	eressata al
d	dichiarazione concernente la normativa antimafia (se prevista);	
e	licenza prefettizia (obbligatoria per gli istituti di vigilanza);	
f	procura del rappresentante legale (obbligatoria ove esistente);	

Quadro

SI IMPEGNA:

- > a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
- > a rispettare le norme in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica e di urbanistica;

	normativa in vigore
>	a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle comunicazioni;
>	a versare il contributo annuo per l'impiego delle frequenze assegnate ai fini del collegamento.
lro	
	NOTIZIE FACOLTATIVE
diversa (spondenza (compilare solo se si desidera ricevere la corrispondenza presso una da quella legale):
diversa	
diversa d	da quella legale):
	da quella legale):
nomina	da quella legale):
nomina	da quella legale): tivo n.
nomina	tivo n. civico
nomina via/piaz	tivo n. civico

nomi	nativo dell'i	ncaricato da contat	tare per eventual	i informazioni	o comunicazioni:
	cognome			nome	
·					
-	telefono		fax		e-mail
					
Quad G	ro	·		_	
	data			FIRMA	DEL RICHIEDENTE
				o del RAP LEGALE	PRESENTANTE
	TII	MBRO DEL RICH	IEDENTE		

Allegato 14 (art. 107)

AL

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni

viale America, 201

00144

ROMA

nominativo				
nominati vo				
vio/pieggo/località	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	n.
via/piazza/località				civico
comune .		pro	V.	c.a.p.
telefono	fax	e-1	mail	
CADA	ITERISTICHE DEL RADIO	COLLEGAMEN	TO	
CAICI	TEMOTICIE DEL MADIO	COLLEGITIVILIV	10	

0011	ipo del egamento							
-		telefonico		telealla	arme		telegrafic	
		trasmission dati	e	telen	nisure		video	
		telecomand	о	teles	segnale		altro	
	ipo della nunicazione	simplex		duplex		sem	iduplex	
radi	onsistenza ocollegamen				- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-1
indi	care la quant FISSE	ità per tipo de	lle stazioni i MOBILI	mpiegate	PORT	ΓATILI		CEI
			SOL	0 -		SOLO		TX/RX

NUMERO TOTA RADIOCOLLEC	LE FREQUENZE IM SAMENTO	IPIEGATE NEL			
	L COLLEGAMENTO IN MULTIACCESSO	VIENE REALIZZAT	0 [
INDICARE SE L AVANZATO	A RICHIESTA E' DE	L TIPO MULTIACCE	SSO		
1	L TIPO DI MULTIAC CHIESTO: (ES. TETR			<u></u>	
6. Estensione INDICARE SE II DEL PROPRIO F		AVVIENE NELL'AM	віто [
	AX DELL'AREA DI S	SERVIZIO IMPEGNA	TA [
7. Collegamento t stazioni di base	ra				
	mento prevede più staz carne il numero:	zioni	e se:		
1 1	comunicano tra loro	non comunicano tra loro		comunicano solo le stazioni n.	

8. Avaria stazioni ripetitrici se il collegamento prevede uno o più ripetitori si richiede la possibilità, in caso di avaria degli stessi, dovuti ad eventi eccezionali connessi all'esercizio delle attività istituzionali, o di protezione civile, di collegare in simplex ad una frequenza la/le stazione/i di base con le altre stazioni terminali utilizzando la frequenza di emissione del/dei ripetitore/i 9. Area totale del collegamento/lunghezza totale del collegamento
possibilità, in caso di avaria degli stessi, dovuti ad eventi eccezionali connessi all'esercizio delle attività istituzionali, o di protezione civile, di collegare in simplex ad una frequenza la/le stazione/i di base con le altre stazioni terminali utilizzando la frequenza di emissione del/dei ripetitore/i 9. Area totale del collegamento/lunghezza
Area indicante la superficie del territorio nella quale si intende avere copertura radioelettrica (in
relazione alle stazioni mobili e/o portatili) espressa in km
lunghezza massima del collegamento in relazione alla postazione fissa in km

FIRMA

DEL RESPONSABILE

DEL PROGETTO

FIRMA DEL RICHIEDENTE
O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

	/		
SCHEM	1A A BLOCCHI DEL RADIOCOLLE	GAMENTO	
			•
	numero c schede	omplessivo delle	

18 giugno codice parte II

Eventi	uali informazion	ni aggiunt	ive per la	descrizion	ie del ra	diocollega	mento, da	
utilizz	are in particolar	re nel caso	o di sisten	ni diversi d	la quelli	fissi o mo	obili:	
		,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
							·	··········
		_						
		·			 		···	
			·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			···	
		·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			···	
		·					···	
		·					···	
		·					···	
		·						
		·						
		·						

,		
,		
-		
-		
	.*	

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

FIRMA DEL RICHIEDENTE
O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
TIMBRO DEL RICHIEDENTE

	Allegato	15 (art. 107)
SCHEDA TECNICA PER L'ASSEGNAZIONE FREQUENZE N.	DI	
Identificativo ente		
nominativo		
via/piazza/località		n. civico
comune	prov.	c.a.p.
telefono fax	e-mail	
ocalità stazione ttente	-	
c.a.p. nome della località		
		Diversion 5
via/piazza/località		numero civico

comune	prov.	c.a.p.
coordinate geografiche del punto di emissione (r	ispetto al meridiano di C	Greenwich)
coordinate Bookrament an hanne at american (r	,
longitudine latituding		 PARTE
longitudine latitudine		
		RISERVATA
altezza del terreno sul livello del mare del punto di emissione (in		ALL'UFFICIO
metri):		
	•	
natura del luogo:	,	
- centro abitato		l c
Contro dorate		
aeroporto		A
porto		P
	<u> </u>	
fiume o canale		R
nume o canale		
località elevata rispetto alla zona		Н
circostante		

-	zona che presenta, nelle immediate vicinanze, costruzioni e/o	
	vegetazione con altezza maggiore di 20 m.	1
-	idem c.s. ma con altezza compresa tra 5 e 20 m.	2
-	idem c.s. ma con altezza inferiore a 5 m.	3
-	zona libera da ostacoli fino a 400 m. nella direzione di emissione	4
•	zona libera da ostacoli fino a 1.000 m. nella direzione di emissione	5
classe	e della stazione:	
-	stazione fissa	FX
-	stazione di base	FB
-	stazione mobile	ML
-	stazione portatile	FP
-	stazione ripetitrice	FR

stazione fissa-ripetitrice	RF
stazione di operazioni portuali	FP
collocazione della stazione:	
- su terra	L .
su autoveicolo	W
- su mare	W
su acque interne	R
su ferrovia	T
su aeromobile	Т
- 	A
3.1 Caratteristiche radioelettriche della stazione	

ditta costruttrice dell'apparato	PARTE RISERVATA
sigla dell'apparato	ALL'UFFICIO
potenza all'uscita del trasmettitore (in watt)	
3.2 Caratteristiche radioelettriche del segnale	
	PARTE
nomenclatura U.I.T. del segnale impiegato	RISERVATA
	 ALL'UFFICIO
tono sub audio tipo funzionamento:	
chiamata selettiva	
duplex	D
unidirezionale	В
tipo di modulazione: larghezza del canale:	
frequenza 12,5 kHz	10

ampiezza	fase		25 kHz	16
		50 kHz		36
numero di canali telefonici				
trasmessi dalla stazione		100 kHz		100
numero di canali telegrafici		200 kHz		200
trasmessi dalla stazione				
		500 kHz		500
		1 MHz		1000
		-		1
modalità di utilizzazione:		natura dell'asseg	gnazione:	
ininterrotta		frequenza unica	a	S
intermittente		coppia d frequenz		P
frequenze proposte:) inotecution	, o modernie	

emissione		massima lunghezza collegamento KM			
ricezione associata		massima lunghezza collegamento KM			
emissione		massima lunghezza collegamento KM			
ricezione associata		massima lunghezza collegamento KM			
emissione		massima lunghezza collegamento KM			
ricezione associata		massima lunghezza collegamento KM			
3.3 Caratteristiche radio dell'antenna	elettriche				
				PARTE	
tipo dell'antenna:			RIS	ERVATA	
angolo di apertura 3DB in gradi:	del fascio nel p	oiano orizzontale a -		UFFICIO	
guadagno dell'antenna (in DB rispetto al radiatore isotropico)					
guadagno dell'antenna (in DB rispetto allo stilo 1/4 d'onda)					

polarizzazione:	
verticale orizzontale altro	
angolo di sito rispetto all'orizzontale:	
positivo negativo valore in gradi	
altezza dal suolo del centro antenna (in metri)	
attenuazione della linea di alimentazione dell'antenna comprensiva di ogni	
attenuazione (in DB)	

tra i 3 ed i 15 Km a partire dall'antenna stessa in una direzione definita: per le antenne con angolo di apertura del fascio nel piano orizzontale uguale od inferiore a 90°, indicare l'altezza equivalente in metri nella direzione di massima irradiazione ed il	
tra i 3 ed i 15 Km a partire dall'antenna stessa in una direzione definita: per le antenne con angolo di apertura del fascio nel piano orizzontale uguale od inferiore a 90°, indicare l'altezza equivalente in metri nella direzione di massima irradiazione ed il	PARTE
per le antenne con angolo di apertura del fascio nel piano orizzontale uguale od inferiore a 90°, indicare l'altezza equivalente in metri nella direzione di massima irradiazione ed il	RISERVATA
orizzontale uguale od inferiore a 90°, indicare l'altezza equivalente in metri nella direzione di massima irradiazione ed il	ALL'UFFICIO
massima irradiazione ed il	
in a danta animath (in anadi).	
corrispondente azimuth (in gradi):	

altezza equivalente		azimuth			
		scio nel piano	·		
		nella direzione o	di		
		i di 45° ed il			
altezza equivalente		azimuth			
altezza a 45°		altezza a 45°		1	
		scio nel piano			
compilare la seguente tabe	ella				
		azimuth	altezza equivalente		
0°		180°		! 	
45° [225°		\ 	
90°		270°			
135° [315°			
	equivalente per le antenne con angolo prizzontale compreso tra 9 80°, indicare l'altezza equassima irradiazione e ne lue direzioni che formano pelativo azimuth (in gradi) altezza equivalente altezza a 45° per le antenne con angolo prizzontale maggiore di 18 compilare la seguente tabe azimuth azimuth alt equiv	equivalente per le antenne con angolo di apertura del fabrizzontale compreso tra 90° e 80°, indicare l'altezza equivalente in metrinassima irradiazione e nelle lue direzioni che formano con questi angoli elativo azimuth (in gradi) altezza equivalente altezza a 45° per le antenne con angolo di apertura del fabrizzontale maggiore di 180° compilare la seguente tabella azimuth altezza equivalente 0° 45° 90°	equivalente azimuth per le antenne con angolo di apertura del fascio nel piano prizzontale compreso tra 90° e 80°, indicare l'altezza equivalente in metri nella direzione di nassima irradiazione e nelle que direzioni che formano con questi angoli di 45° ed il elativo azimuth (in gradi) altezza equivalente azimuth altezza a altezza a 45° 45° per le antenne con angolo di apertura del fascio nel piano prizzontale maggiore di 180° compilare la seguente tabella azimuth altezza azimuth 0° 180° 45° 225° 90° 270°	equivalente equivalente per le antenne con angolo di apertura del fascio nel piano prizzontale compreso tra 90° e 80°, indicare l'altezza equivalente in metri nella direzione di nassima irradiazione e nelle lue direzioni che formano con questi angoli di 45° ed il elativo azimuth (in gradi) altezza equivalente altezza a altezza a 45° der le antenne con angolo di apertura del fascio nel piano prizzontale maggiore di 180° compilare la seguente tabella azimuth altezza equivalente o 180° 180° 180° 225° 90° 270°	equivalente equivalente equivalente er le antenne con angolo di apertura del fascio nel piano orizzontale compreso tra 90° e 80°, indicare l'altezza equivalente in metri nella direzione di nassima irradiazione e nelle tue direzioni che formano con questi angoli di 45° ed il elativo azimuth (in gradi) altezza equivalente altezza a 45° altezza a 45° altezza a 45° azimuth altezza a azimuth altezza equivalente o° 180° 180° 45° 225° 90° 270°

3.5 Caratteristiche delle stazioni riceventi			
			PARTE
Indicare per ciascuna stazione ricevente collegata alla stazion		rice	RISERVATA
emittente descritta nella prese località e le coordinate del pur		lla	ALL'UFFICIO
ricezione			
località	longitudine	latitudine	ļ
3.6a Consistenza delle stazioni della presente scheda			
indicare il numero delle stazion riferisce la presente scheda	ni mobili o portatili a	cui si	PARTE
indicare la max distanza delle s	tazioni emittenti di		ALL'UFFICIO

base dalle suddette stazioni (km)		
3.6b Consistenza delle stazioni della presente scheda		
indicare il numero delle stazioni fisse a cui si riferisce la presente scheda		PARTE RISERVATA
indicare la max distanza della stazione di base dalle suddette stazioni (km)		ALL'UFFICIO
3.6c Consistenza delle stazioni della presente scheda		
indicare il numero delle stazioni ripetitrici a cui si riferisco la presente scheda	e	PARTE
indicare la max distanza della stazione di base dalle suddette stazioni (km)		ALL'UFFICIO
3.6d Consistenza delle stazioni della presente scheda		
indicare il numero delle stazioni di base a cui si riferisce la presente scheda	n	PARTE
indicare la max distanza della stazione di base dalle suddette stazioni (km)	,	RISERVATA ALL'UFFICIO

3.7 Area di servizio/lunghezza collegamento specifica				
esclusivamente in relazion	e alla sudde	etta scheda tecnica	indicare:	PARTE
la massima lungharga		la massima		RISERVATA
la massima lunghezza del collegamento in km		area in km		ALL'UFFICIO

FIRMA
DEL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

FIRMA DEL RICHIEDENTE
O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

legale

Allegato 16 (art. 107) Al Ministero delle

comunicazioni

Dichiarazione per l'installazione o l'esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici

Il sottoscritto		
luogo e data di nascita		
residenza e domicilio		
cittadinanza		
società/ditta		
sede		
codice fiscale e partita IVA		
nazionalità -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_
dati del rappresentante		

cognome e nome				
luogo e data di nascita				
residenza e domicilio				
codice fiscale				
ai sensi degli arti	coli 107, comma 5	, e 112 del Codice	delle comunica	zioni elettroniche
		— dichiara		
		dicinara		
di voler in	stallare ed esercire	una rete di comun	icazioni elettror	niche
su support	o fisico			9
ad onde co	nvogliate			
con sisiem	i oitici			
(barrare la	casella che interess	sa)		
	pletare l'attività di c ino al 31 dicembre	comunicazione ele	ttronica di	
(massimo 1	0 anni)			
di nosseder	e i prescritti reguis	it i		

-	di essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (se il soggetto si configuri come impresa)
	e si impegna:
-	a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
•	a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
-	a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle comunicazioni;
-	ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore
Allega	a alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
a)	il progetto tecnico della rete che si intende realizzare;
b)	la dichiarazione concernente la normativa antimafia;
c)	gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale
(data)	
	(firma)

Allegato 17 (art. 107)
Al Ministero delle comunicazioni

Dichiarazione per l'installazione e l'esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo

Il sottoscritto		
luogo e data di nascita		
residenza e domicilio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
cittadinanza —		-
dati del rappresentante legale		
cognome e nome		
luogo e data di nascita		_
residenza e domicilio		

codic	
ai sen	si degli articoli 107, comma 5, e 112 del Codice delle comunicazioni elettroniche
	dichiara
	di voler installare ed esercire:
	una stazione di radioamatore
	una stazione ripetitrice analogica o numerica
	un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o
	instradamento di messaggi
-	un impianto destinato ad uso collettivo
	una stazione (specificare la tipologia) radioelettrica
	(barrare la casella che interessa)
-	di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31 dicembre
	(massimo 10 anni)
-	di possedere i prescritti requisiti
-	che la stazione radioelettrica è ubicata
	e presenta le seguenti caratteristiche

b)

c)

(data)

	(tipo, numero di apparati, dati di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica, ecc.)
	e si impegna:
-	a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
.	a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
- -	a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle comunicazioni;
-	ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore
Allega	a alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
a)	gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale;
b)	la copia della patente di operatore;
c)	il nominativo acquisito;
d)	la dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni.
<i>(</i> 1 <i>(</i>)	

(firma)

Allegato 18 (art. 107)
Al Ministero delle comunicazioni

Dichiarazione per l'impianto e l'esercizio di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2

Il sottoscritto					
luogo e data di nascita	******			 4	
residenza e domicilio					
cittadinanza				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Società/ditta					
sede			, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	·	
Codice fiscale e partita IVA		 		 	
nazionalità					·
_					
dati del					

18 giug	no codice parte II					
legal	e					
cogn e nor						
luogo di na	o e data scita					
resid domi	enza e cilio					
codic						
Ai se	nsi degli artio	coli 105 e 113 del Co		cazioni elettroniche		
			dichiara			
-	di voler utili sistema radi	izzare il seguente oelettrico				
	(specificare	la tipologia)				
-		etare l'attività di con o al 31 dicembre	nunicazione elettro	nica di		
	(massimo 10	anni)		·		
-	di possedere	i prescritti requisiti;	;			,
	di accere ico	ritto alla Camera di c	commercio industr	ia artigianato ed ac	rricoltura (se	il

	soggetto si configuri come impresa);
-	che il sistema radioelettrico è ubicato
	e presenta le seguenti caratteristiche
	(tipo, numero di apparati, dati di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica, ecc.)
	e si impegna:
-	a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
-	a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
-	a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle comunicazioni;
-	ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore
Allega	a alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
a)	la dichiarazione concernente la normativa antimafia;
b)	gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale
nel ca	so di comunicazioni in banda cittadina - CB, oltre ai documenti di cui alla lettera b):
c)	la dichiarazione di consenso e responsabilità per minorenni.

18 giugno codice	parte II	
(data)		
		(firma)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

il sottoscritto				
nato				
Hartera				
residente n		via		n.
ella Jualità li				
		•		
		dichiara:		
giugn decad ai fini	o 1998, n. 252, enza o di sospen del decreto legi	olo 5, comma 1, del decre che nei propri comioni n isione di cui all'art. 10 del slativo 8 agosto 1994, n. 4 io dello Stato, sono:	on sussistono le cat la legge 31 maggio	ise di divieto, di 1965, n. 575
cogne e no		grado di parentela (*)	nato a	il

	-			
				<u> </u>
ovvero che non ha	familiari anche di f	atto convive	nti nel territorio d	ello Stato.
		:		
a)		:		
a)		:	(firma)	

Allegato 20 (art. 131)

Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in

tecnica multiaccesso in banda VHF autogestito

157,9125 - 162,5125 MHz

157,9250 - 162,5250 MHz

157,9375 - 162,5375 MHz

157,9500 - 162,5500 MHz

158,0000 - 162,6000 MHz

158,0125 - 162,6125 MHz

158,0250 - 162,6250 MHz

158,0375 - 162,6375 MHz

158,0500 - 162,6500 MHz

158,0875 - 162,6750 MHz

158,0875 - 162,6875 MHz

158,1000 - 162,7000 MHz

158,1250 - 162,7250 MHz

158,1500 - 162,7500 MHz

158,1625 - 162,7625 MHz

158,1750 - 162,7750 MHz

158,2000 - 162,8000 MHz

158,2125 - 162,8125 MHz

158,2250 - 162,8125 MHz

158,2500 - 162,8500 MHz

158,2750 - 162,8750 MHz

158,2875 - 162,8875 MHz

158,3000 - 162,9000 MHz

158,3125 - 162,9125 MHz

- 158,3250 162,9250 MHz
- 158,3500 162,9500 MHz
- 158,3750 162,9500 MHz
- 158,4000 163,0000 MHz
- 158,4250 163,0250 MHz
- 158,4500 163,0500 MHz
- 158,4625 163,0625 MHz
- 158,4750 163,0750 MHz
- 158,4875 163,0875 MHz
- 158,5000 163,1000 MHz
- 158,5125 163,1125 MHz
- 158,5250 163,1250 MHz
- 158,5375 163,1375 MHz
- 158,5500 163,1500 MHz
- 158,5625 163,1625 MHz
- 158,5750 163,1750 MHz
- 158,5875 163,1875 MHz
- 158,6000 163,2000 MHz
- 158,6125 163,2125 MHz
- 158,6250 163,2250 MHz
- 158,6375 163,2375 MHz

Allegato 21 (art. 131)

Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in

tecnica multiaccesso in banda UHF autogestito

450,7625 - 460,7625 MHz

450,7750 - 460,7750 MHz

450,7875 - 460,7875 MHz

450,8000 - 460,8000 MHz

450,8125 - 460,8125 MHz

450,8250 - 460,8250 MHz

450,8375 - 460,8375 MHz

450,8500 - 460,8500 MHz

450,8625 - 460,8625 MHz

- 1. Coppie di frequenze da assegnare a ciascun sistema radiomobile analogico in tecnica multiaccesso autogestito
- fino a 599 terminali, una coppia di frequenze ogni 100 terminali connessi nell'area di servizio fino ad un massimo di 5 coppie;
- fino a 1349 terminali, una coppia di frequenze ogni 120 terminali connessi nell'area di servizio fino ad un massimo di 9 coppie;
- fino a 2129 terminali, una coppia di frequenze ogni 150 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 12 coppie;
- fino a 3779 terminali, una coppia di frequenze ogni 180 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 16 coppie;
- fino a 4619 terminali, una coppia di frequenze ogni 220 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 20 coppie;
- oltre 4619 terminali, ulteriori coppie di frequenza potranno essere assegnate a giudizio dell'organismo competente e in funzione della disponibilità di coppie di frequenze nell'area di servizio.
- 2. L'assegnazione delle coppie di frequenza è effettuata per sistemi con almeno trecento terminali.
- Nel caso di aeroporti, porti, interporti, impianti ferroviari e impianti petrolchimici è consentita la deroga al rapporto tra numero di coppie di frequenza assegnate e numero di terminali indicato nella tabella di cui al comma 2, qualora ne sia oggettivamente dimostrata la necessità per la sicurezza della vita umana.

Allegato 23 (art. 132)

Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale TETRA autogestito

(29 canali)

452.0250 - 462.0250
452.0500 - 462.0500
452.0750 - 462.0750
452.1000 - 462.1000
452.1250 - 462.1250
452.1500 - 462.1500
452.1750 - 462.1750
452.2000 - 462.2000
452.2250 - 462.2250
452.2500 - 462.2500
452.2750 - 462.2750
452.3000 - 462.3000
452.3250 - 462.3250
452.3500 - 462.3500
452.3750 - 462.3750
452.4000 - 462.4000
452.4250 - 462.4250
452.4500 - 462.4500
452.4750 - 462.4750
452.5000 - 462.5000
452.5250 - 462.5250
452.5500 - 462.5500
452.5750 - 462.5750

452.6000 - 462.6000

452.6250 - 462.6250

452.6500 - 462.6500

452.6750 - 462.6750

452.7000 - 462.7000

452.7250 - 462.7250

CONTRIBUTI

Art. 1 Tipologia dei contributi

- 1. Per il conseguimento di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, nonché per le richieste di variazione, è dovuto il pagamento di contributi:
 - a) per l'istruttoria delle pratiche;
 - b) per la vigilanza, ivi compresi le verifiche ed i controlli, sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni.
- 2. Il soggetto titolare di autorizzazione generale, al quale sono stati assegnati diritto d'uso delle frequenze, è tenuto, oltre a quanto previsto dal comma 1, al pagamento di un contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica.
- 3. Salvo quanto previsto dagli articoli 38 e 39, concernenti le autorizzazioni temporanee e quelle inerenti alla sperimentazione, i contributi di cui al comma 1, lettera b), sono fissati ad anno solare e non sono frazionabili. I contributi di cui al comma 2 sono frazionabili, limitatamente alla prima annualità, in dodicesimi e decorrono dal mese di validità della concessione dei diritti d'uso.
- 4. Nei casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione generale, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
- Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al versamento di alcun contributo.

Art. 2 Modalità di pagamento

- 1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente allegato può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
 - b) versamento con vaglia postale interno o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;
 - c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
- 2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, capitolo 25 articolo 69.

Termini per il pagamento e attestazione

- 1. Il pagamento dei contributi è comprovato:
 - a) riguardo alle attività che prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante distinte attestazioni di versamento da inviare all'organo competente del Ministero delle comunicazioni:
 - 1) per istruttoria, a corredo della domanda;
 - 2) per vigilanza e mantenimento nonché per l'uso delle frequenze, entro trenta giorni dalla comunicazione del rilascio del diritto d'uso delle frequenze, con conseguente revoca del titolo abilitativo in caso di ritardo;
 - b) riguardo alle attività soggette ad autorizzazione generale che non prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante separate attestazioni di versamento per istruttoria e per verifiche e controlli da inviare all'organo di cui alla lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di comunicazione negativa da parte del Ministero, è disposto il rimborso dei contributi corrisposti per vigilanza e mantenimento ovvero dell'intero contributo nelle fattispecie di cui agli articoli 35, 36 e 37.
 - 2. Per gli anni successivi al primo è ammesso il pagamento in via agevolata entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 4 Ritardato o mancato pagamento

- 1. E' consentito di effettuare il pagamento dei contributi entro il 30 giugno di ciascun anno con l'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,5% della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.
- 2. In caso di mancato pagamento dei contributi e della relativa maggiorazione oltre il termine del 30 giugno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 102 del Codice delle comunicazioni elettroniche, in ordine ai provvedimenti di sospensione e di revoca, il Ministero delle comunicazioni, dopo aver applicato la medesima maggiorazione fino all'eventuale provvedimento di revoca e comprendendo il periodo di sospensione, procede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5 Contributo per esami

1. Il contributo per esame per il conseguimento dei titoli di abilitazione all'espletamento dei servizi radioelettrici è fissato in euro 25.

TITOLO II

CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI PER AUTORIZZAZIONI GENERALI CON CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DELLE FREQUENZE

Art 6

Contributo per istruttoria

- 1. Per l'espletamento dell'istruttoria relativa al conseguimento dell'autorizzazione generale e della concessione del diritto d'uso delle frequenze l'interessato è tenuto a versare una somma pari a:
 - a) 100 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 3 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 30 km o entro l'ambito provinciale, nonché nelle fattispecie di cui alla sezione VI[^];
 - b) 200 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 6 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 60 km o nell'ambito interprovinciale, nonché nelle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, ed alla sezione VII[^];
 - c) 500 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 12 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 120 km o nell'ambito regionale nonché nelle fattispecie di cui alla sezione VIII^ ed alla sezione V^, comprensive delle casistiche indicate nelle lettere a) e b); per la sezione V^ le fattispecie successive sono regolate dalle lettere d) ed e);
 - d) 1000 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 16 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 240 km o nell'ambito interregionale;
 - e) 3000 euro nei residui casi.
- 2. Per il servizio fisso punto-punto si applica il solo criterio della lunghezza di collegamento di cui al comma 1.
- 3. L'attività di coordinamento per l'uso dello spettro, laddove prevista, è compresa nell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 7 Contributo per vigilanza e mantenimento

- 1. Per l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il soggetto interessato è tenuto al pagamento di un contributo ad anno, compreso quello a partire dal quale la licenza individuale decorre. Tale contributo è pari a :
 - a) euro 150 nel caso di cui all' articolo 6, comma 1, lettera a);
 - b) euro 300 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera b);
 - c) euro 600 nel caso di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera c);
 - d) euro 1.500 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera d);
 - e) euro 5.000 nei casi di cui al medesimo articolo 6, comma 1, lettera e).
- 2. Per il servizio fisso punto-punto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2.

CONTRIBUTI PER L'USO DI RISORSA SCARSA DEFINIZIONI E PARAMETRI

Art. 8 Definizioni

- 1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
 - a) risorsa scarsa, la parte di spettro radioelettrico destinata ad essere utilizzata previa assegnazione alle stazioni radioelettriche da parte dell'Autorità competente;
 - b) frequenza di diffusione, la frequenza utilizzata per realizzare nel servizio mobile il collegamento con le stazioni mobili;
 - c) frequenza di connessione o di "link", la frequenza utilizzata per realizzare collegamenti nel servizio fisso punto-punto e punto-multipunto;
 - d) area di servizio, l'area entro la quale viene richiesto di poter effettuare il servizio. E' di norma assimilata ad un cerchio, il cui raggio è uno degli elementi per la determinazione del contributo per uso di risorsa scarsa;
 - e) area di servizio di diffusione simultanea, area di servizio risultante dalla somma di singole aree di servizio contigue qualora queste siano servite da impianti operanti sulla stessa o sulle stesse frequenze;
 - f) larghezza di banda, la larghezza del canale assegnato per effettuare un determinato collegamento in un servizio prefissato;
 - g) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data ubicazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in maniera permanente o temporanea;
 - h) apparato radioelettrico, un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa;
 - i) apparato CB, apparato per comunicazioni a breve distanza, operante su frequenze collettive nella banda 26,960 27,410 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 135-2 o allo standard EN 300 433-2 o equivalente o ad altre disposizioni vigenti, per il cui impiego non è richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore;
 - 1) apparato tipo PMR 446, apparato per comunicazioni a breve distanza operante su frequenze collettive nella banda 446,0 446,1 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 296 o equivalente, per il cui impiego non è richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore.

Art. 9

Parametri

- 1. Ai fini della determinazione dei contributi per l'uso della risorsa scarsa sono presi in considerazione i seguenti parametri:
 - a) numero di frequenze in uso;
 - b) lunghezza del collegamento nel caso di servizio fisso punto-punto;
 - area di servizio per i servizi a copertura d'area, quali il servizio mobile e il servizio fisso punto-multipunto; concorrono alla determinazione dell'area di servizio l'angolo di apertura delle antenne e la potenza di apparato;

- d) larghezza di banda assegnata;
- e) posizionamento della banda nello spettro;
- f) numero di apparati radioelettrici o di tipologie di apparati.

SEZIONE II SERVIZIO FISSO

Art. 10

Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza fino a 1000 MHz

- 1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, è fissato in 500 euro.
- 2. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 30 MHz e fino a 1000 MHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 12,5 kHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

lunghezza	canale simplex	canale simplex
di tratta	ad una frequenza	a due frequenze o duplex
		euro
	euro	
fino a 15 km	500	1.000
fino a 30 km	1250	2.500
fino a 60 km	3000	6.000
oltre 60 km	650C	13.000

Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempreché non si superi la metà tra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.

3. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 12,5 kHz, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349, si ottiene moltiplicando per ciascuna tratta gli importi indicati nella tabella di cui al comma 2 per i seguenti coefficienti:

con larghezza di banda	coefficiente
(in kHz) fino a	
25	2
37,5	3
50	5

per valori eccedenti la larghezza di banda si applicano i coefficienti degli scaglioni corrispondenti, previa suddivisione secondo i valori massimi della tabella soprariportata.

4. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

numero di tratte	coefficiente
fino a 10	1
fino a 30	0,8
fino a 60	0,6
oltre 60	0,4

4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell' 80% sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4, riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile.

Art. 11 Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza da oltre 1 GHz fino a 10 GHz

1. Il contributo annuo per la concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 1 GHz e fino a 10 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 125 kHz, è fissato, per ciascuna tratta dei collegamento e per ciascuna canale assegnato, nelle seguenti misure:

lunghezza di tratta	collegamenti simplex a due frequenze o duplex
	euro
fino a 15 km	900
fino a 30 km	2.000
fino a 60 km	4.600
oltre 60km	7.500

Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempreché non si superi la metà tra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.

2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 125 kHz è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 moltiplicato per i seguenti coefficienti:

larghezza di banda	coefficiente
(kHz)	
fino a250	3
fino a 500	5
fino a 1750	8
fino a 3500	10
fino a 7000	14
fino a 14000	16
fino a 28000	18
fino a 56000	20
oltre 56000	. 22

3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione :

coefficiente
1
0,8

- 4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre si applica una riduzione dell' 80% sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1,2 e 3.
- 5. Ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, le canalizzazioni pari a 1000 kHz ed a 2000 kHz sono comprese, rispettivamente, negli scaglioni fino a 1750 kHz con l'applicazione del coefficiente 6, valido da oltre 500 kHz fino a 1000 kHz e fino a 3500 kHz con l'applicazione del coefficiente 9, valido da oltre 1750 kHz fino a 2000 kHz; la canalizzazione puri a 4000 kHz, prevista dalla normativa internazionale, è compresa, sempre ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, nello scaglione fino a 7000 kHz con l'applicazione del coefficiente 12, valido da oltre 3500 kHz fino a 4000 kHz.

Art. 12

Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 10 GHz fino a 19,7 GHz

1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 10 GHz e fino a 19,7 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

lunghezza di tratta	collegamenti simplex
•	a due frequenze o duplex
	euro
fino a 15km	700
fino a 30km	1.700
oltre 30 km	4 000

Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempreché non si superi la metà fra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.

2. Il contributo annuo per le reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1 moltiplicato per i seguenti coefficienti:

larghezza di banda (MHz)	coefficiente	
fino a 3, 5	7	
fino a 7	10	
fino a 14	14	
fino a 28	18	
fino a 56	22	
oltre 56	24	

3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

coefficiente	
· · í··	
0, 8	
0,6	

4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80% sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1,2 e 3.

Art. 13 Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 19,7 GHz fino a 29, 5 GHz

1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 19,7 GHz fino a 29,5 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano canale di larghezza di banda

fino a 1,75 MHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

lunghezza di tratta	collegamenti simplex a due frequenze o duplex	
	euro	
fino a 15 km	650	
fino a 30 km	1.600	
oltre 30 km	3.800	

Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempreché non si superi la metà fra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.

2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1 moltiplicato per i seguenti coefficienti:

larghezza di banda (MHz)	Coefficiente	
fino a 3, 5	7	
fino a 7	10	
fino a 14	14	
fino a 28	18	
fino a 56	22	
oltre 56	24	

3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

numero di tratte	Coefficiente
fino a 10	1
fino a 30	0,8
oltre 30	0,6

4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell' 80% sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1,2 e 3.

Art. 14

Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze di oltre 29,5 GHz

1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze oltre i 29,5 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

lunghezza di tratta o distanza equivalente	collegamenti simplex a due frequenze o duplex	
	euro	
fino a 2,5 km	150	
fino a 7,5 km	300	
fino a 15 km	600	
oltre 15 km	1.200	

Si precisa che le tratte intermedie per una distanza massima fino a 15 km, possono essere accorpate in una distanza equivalente ai soli fini del calcolo del contributo.

2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1 moltiplicato per i seguenti coefficienti:

larghezza di banda (MHz)	coefficiente	
fino a 3, 5	6	
fino a 7	8	
fino a 14	12	
fino a 28	15	
fino a 56	18	
offre 56	22	

3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

numero di tratte	coefficiente	
fino a 10	1	
fino a 30	0,75	
fino a 60	0,50	
oltre 60	0,40	

- 4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell' 80% sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1,2 e 3.
- 5. Nel caso di utilizzo delle bande di frequenze oltre 50 GHz, limitatamente alle tratte di lunghezza fino a 600 metri, il contributo di cui al comma 1 è ridotto dell'80%.

Art. 15

Collegamenti fra stazioni del servizio fisso punto-multipunto

- 1. In caso di collegamenti tra stazioni del servizio fisso punto-multipunto, per la determinazione del contributo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, nonché all'articolo 18 per quanto attiene agli apparati terminali.
- 2. Nel caso di utilizzazione di frequenze fino a 1000 MHz, per utilizzo di larghezza di canale fino a 25 kHz si applica l'articolo 16, comma 4, e per larghezze di banda superiori a 25 kHz si applica l'articolo 10, comma 3, fermo_restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Nei casi di impiego di frequenze superiori a 1000 MHz si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, relativamente alla larghezza di banda di riferimento di base ed ai coefficienti di larghezza di banda, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
- 3. Nel caso in cui il collegamento fisso punto-multipunto sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione del 90% sulla somma risultante dall'applicazione dell'articolo 16, riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile.
- 4. I collegamenti fissi con apparati che ritrasmettono in tempi diversi il segnale con la stessa frequenza sono considerati, ai fini del calcolo del contributo, come un servizio punto-multipunto. Gli apparati stessi sono considerati come ripetitori atipici aventi funzione di terminale e di ritrasmissione o di terminazione del segnale stesso. Tali apparati, ai fini del contributo di cui all'articolo 18, sono considerati come stazioni terminali o periferiche.

SEZIONE III

SERVIZIO MOBILE TERRESTRE

Art. 16

RETI COSTITUITE DA STAZIONI DI BASE, DA STAZIONI MOBILI, DA STAZIONI PORTATILI E DA TELEALLARMI

1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio mobile terrestre, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, è fissato in euro 500 per ogni 100 Km di raggio_dell'area di servizio o frazione. Per gli apparati mobili si applica la quota supplementare di cui all'articolo 18.

2. Il contributo annuo per l'uso delle frequenze oltre 30 MHz relative a collegamenti radioelettrici del servizio mobile terrestre, che impegnano larghezze di banda radio fino a 12, 5 kHz, è fissato, per ciascuna area di servizio, associata ad una stazione di base o ripetitrice, e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

raggio dell'area di servizio	canale simplex ad una frequenza	canale simplex a due frequenze o duplex	
	euro	euro	
fino a 1 km, limitatamente ai casi di fondo proprio o equivalenti	300	600	
Fino a 15 km	700	1.400	
Fino a 30 km	1.500	3.000	
fino a 60 km	3.000	6.000	
fino a 120 km	4.500	9.000	
oltre 120 km	4500 + 50 per ogni km eccedente la distanza dei 120 km	9000 + 100 per ogni km eccedente la distanza dei 120 km	

3. Per l'uso di frequenze di diffusione con impiego di antenne direttive aventi angoli di apertura del fascio nel piano orizzontale indicati nella seguente tabella, è dovuta una quota proporzionale all'area di servizio impegnata secondo quanto stabilito nella medesima tabella:

angolo di apertura	quota proporzionale
fino a 90°	1/3
fino a 180°	1/2
oltre 180° -	. 1,

- 4. Nel caso di larghezza di canale fino a 25 kHz si applicano i contributi di cui al comma 2 moltiplicati per due, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349. Nel caso di larghezza di canale oltre 25 kHz si applica il comma 3 dell'articolo 10, fatto salvo quanto previsto dal predetto decreto. Si applicano altresì il comma 3 del presente articolo nonché i commi 1 e 2 dell'articolo 17.
- 5. Nel caso di uso di reti isofrequenziali, ai fini del calcolo dei contributi di cui al comma 2 si considera un'area equivalente complessiva o area di servizio di diffusione simultanea pari a quella risultante dall'insieme delle aree coperte dai diffusori entro i limiti indicati nel comma 2 in termini di raggio dell'area di servizio.
- 6. Nel caso di proprio fondo con tipologia lineare, quali quella ferroviaria, autostradale o similare, ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera un'area equivalente di raggio pari a 15 km per lunghezza fino a 100 km, di raggio pari a 30 km per lunghezza fino a 300 km; per tratte superiori si applica la sommatoria degli scaglioni predetti, comprese le frazioni.

Art 17 Reti costituite da sole stazioni mobili e portatili

- 1. Nel caso di reti costituite da soli mezzi mobili o portatili, ai fini dell'applicazione del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16, il raggio equivalente dell'area di servizio geograficamente predefinita entro i limiti di seguito indicati è fissato come segue:
 - a) in 1 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 2 W;
 - b) in 15 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 5 W;
 - c) in 30 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 10 W;
 - d) per l'uso di potenze oltre 10 W, ove ammesso, si considerano, ai fini del raggio equivalente, i multipli interi e le frazioni di 10 W di cui al punto c).
- 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 16 è ridotto della metà.
- 3. Si applicano altresì i commi 4 e 6 dell'articolo 16, qualora ne ricorra il caso.

Art. 18

Quota apparato per uso della risorsa radioelettrica

- 1. Per le reti del servizio mobile terrestre è dovuta una quota annuale supplementare di euro 30 per ogni stazione fissa, fatta eccezione per la prima, e per ogni apparato mobile o portatile, con esclusione di quelli solo riceventi, relativamente ai primi cento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto, agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 15 euro.
- 2. Nel caso di stazioni terminali o periferiche per teleallarmi o per trasmissione dati bidirezionale il contributo è pari a 12 euro relativamente a ciascuno dei primi cinquecento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 6 euro.
- 3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono conteggiati, comunque, una volta sola qualora le stazioni e gli apparati utilizzino le altre frequenze indicate nel progetto.

DISPOSIZIONI COMUNI AI SERVIZI FISSO E MOBILE TERRESTRE

Calcolo del contributo

- 1. Nel caso che nelle singole tratte o nelle singole aree sia impiegato più di un canale ad una o due frequenze il contributo delle tratte o delle aree è moltiplicato per il numero dei canali.
- 2. Il contributo annuo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ed al comma 1 del presente articolo è dato dalla somma dei contributi inerenti alle singole tratte o alle singole aree.
- 3. Alla somma di cui al comma 2 si aggiunge il contributo di cui all'articolo 18.

Art. 20 Collegamenti unidirezionali

1. Nel caso di collegamenti radio unidirezionali, il contributo annuo di cui agli articoli da 10 a 19 ed all'articolo 21 è ridotto alla metà.

Art. 21 Condivisione di risorse

- 1. La condivisione dello stesso mezzo trasmissivo tra più titolari di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze ad uso privato è ammessa, su richiesta degli stessi e previo assenso del Ministero.
- 2. Nel realizzare tale condivisione non è consentita l'interconnessione tra titolari di autorizzazioni con concessione del diritto d'uso delle frequenze diversi.
- 3. La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa a carico di ciascun titolare è effettuata in proporzione all'entità percentuale dello sfruttamento della risorsa stessa dichiarata dagli interessati, fermo restando l'obbligo di corrispendere l'intero contributo per la risorsa.

MULTIACCESSO

Art. 22 Tecnica multiaccesso

1. Per radiocollegamenti realizzati in tecnica multiaccesso sono applicati ai contributi di cui all'articolo 19, comma 2, i seguenti coefficienti di riduzione:

numero di canali assegnati in tecnica multiaccesso a) tecnica analogica	Coefficiente	numero di canali assegnati in tecnica multiaccesso	coefficiente
da 6 a 12	0,95	da 19 a 24	0,85
da 13 a 18	0,90	oltre 24	0,80

b) tecnica numerica			
da 6 a 12	0,90	da 19 a 24	0,80
da 13 a 18	0,85	oltre 24	0,75

- 2. Per i terminali di reti radiomobili in tecnica multiaccesso si applicano le quote di cui all'articolo 18, comma 1.
- 3. Nel caso di utilizzazioni particolari, quali quelle previste dall'articolo 23, comma 1, si applica l'articolo 18, comma 2.

Art. 23 Sistemi multiaccesso numerici

- 1. Le disposizioni di cui all'allegato 22 al Codice delle comunicazioni elettroniche sono applicabili ai sistemi multiaccesso numerici. Nel caso dei sistemi TETRA, per l'insieme delle possibili comunicazioni di fonia-slot allocate nel complesso delle coppie delle frequenze assegnate è associato di norma un numero di terminali secondo i valori riportati nello stesso allegato G, fatta esclusione per il canale di controllo. Per casi di utilizzazioni particolari, quali la trasmissione dati, il video lento, la commutazione di pacchetto e la commutazione di circuito, il numero dei canali è determinato sulla base dell'esame del progetto tecnico ed in funzione del grado di servizio richiesto nel progetto stesso. Nei suddetti casi, qualora si renda necessaria un'assegnazione di altre frequenze in esclusiva senza l'utilizzo del corrispondente numero di ulteriori terminali, è dovuto un contributo aggiuntivo di frequenza pari al triplo del contributo di base di cui all'articolo 16. Il medesimo contributo aggiuntivo si applica nelle ipotesi di assegnazione di frequenze superiore a quelle ammesse in deroga ai sensi dell'allegato 22 al Codice delle comunicazioni elettroniche.
- 2. Ai fini specifici dell'applicazione del coefficiente di riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 22 e dell'applicazione dell'allegato 22 al Codice delle comunicazioni elettroniche, in luogo del numero delle frequenze, si tiene conto del numero delle possibili comunicazioni allocate nel complesso delle coppie di frequenze assegnate; si applicano, inoltre, le restanti disposizioni di cui all'articolo 22.
- 3. Nel caso di utilizzazioni particolari previste dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2.
- 4. Le disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 sono applicate, ove ne ricorra il caso, per ogni tipologia di multiaccesso numerico.

SERVIZI MOBILE MARITTIMO E MOBILE AERONAUTICO

Art. 24 Servizio mobile marittimo

1. Per l'uso delle frequenze nei radiocollegamenti presso porti ed approdi marittimi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 104, comma 1, lettera c), punto 2. 5 del Codice delle comunicazioni elettroniche, è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800 per

- stazione costiera o portuale e per frequenza; per ogni apparato mobile si applica il contributo di cui all'articolo 18.
- 2. L'uso della frequenza di soccorso non è soggetta a contributo.
- 3. Nel caso in cui il circondario marittimo, come definito dalla competente autorità, sia costituito da più aree portuali fra loro separate, la licenza individuale per servizi di telecomunicazioni è estesa al percorso minimo viario esistente fra gli approdi.

Art. 25 Servizio mobile aeronautico

- 1. Nel caso di uso di frequenze fino a 30 MHz con canali di larghezza di banda fino a 3 kHz, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1.
- 2. Per l'uso, nella gamma fra 30 MHz e 1000 MHz, delle frequenze nei radiocollegamenti tra una stazione aeronautica ed aeromobili è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800 per stazione e per frequenza.nel caso di uso di banda fino a 8,33 kHz.
- 3. Nella medesima gamma di frequenze di cui al comma 2, nel caso di uso di canale con larghezza di banda fino a 25 kHz, è dovuta la somma di euro 2.000, per un volume di servizio oltre 10.000 piedi (3.048 metri) di altezza, di euro 1600 da oltre 5.000 piedi (1.524 metri) di altezza fino a 10.000 piedi, di euro 800 fino a 5.000 piedi di altezza. Per larghezze di banda superiori ai 25 KHz, è dovuta una quota multipla di quella sopra riportata, in funzione della banda richiesta.
- 4. Per frequenze superiori a 1000 MHz, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, per quanto riguarda le larghezze di banda di riferimento di base combinata con i coefficienti moltiplicativi di riferimento, fermo restando quanto previsto dal comma 3.

ALTRI SERVIZI

Art. 26

SERVIZI DI RADIODETERMINAZIONE (RADAR – RADIOFARI), DI FREQUENZE CAMPIONI

E SEGNALI ORARI, DI AUSILIO ALLA METEOROLOGIA

- 1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di una stazione di radar a terra avente finalità meteorologiche o di avvistamento o di assistenza alla navigazione marittima od aerea ovvero per servizi per usi terrestri, anche di introspezione, o spaziali è dovuto un contributo annuo complessivo di euro 1.000 per stazione e per frequenza. Sono inclusi i sistemi di radioassistenza per l'atterraggio degli aeromobili.
- 2. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di stazioni di radiofari marittimi ed aeronautici, è dovuto un contributo annuo di euro 1.000 per stazione e per frequenza.
- 3. Per l'uso di frequenze riguardanti sistemi di frequenze campioni e segnali orari è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 400 per stazione e per frequenza.
- 4. Nel caso di uso di terminali mobili assimilabili al servizio radar o di posizione si applicano contributi di entità pari a quelli di cui all'articolo 18.

Art. 27 Servizi di radioastronomia ed equiparati

- 1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze concernenti l'esercizio di stazioni di radioastronomia, per le quali è richiesta la protezione, è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1000 per stazione, in funzione delle bande di frequenze indicate come dedicate al servizio nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
- 2. Il Ministero, qualora richiesto, fornisce il supporto necessario per la protezione dalle interferenze.
- 3. I servizi di "remote sensing" sono equiparati ai servizi di radioastronomia ai fini della determinazione del contributo e della protezione.

SERVIZI VIA SATELLITE

Art. 28 Sistemi di ricerca spaziale

- 1. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di ricerca spaziale è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.200 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in euro 1.800 e, oltre 28 MHz, in euro 2400.
- 2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in caso di richiesta di protezione.

Art. 29 Sistemi di esplorazione della Terra via satellite.

- 1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di esplorazione della Terra è dovuto un contributo annuo complessivo di euro 1.200 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in euro 1.800 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400.
- 2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in caso di richiesta di protezione.

Art. 30 Sistemi di operazioni spaziali

- 1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di operazioni spaziali è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.000 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in euro 1.800 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400.
- 2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in caso di richiesta di protezione.

Art.31 Servizi via satellite

- 1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio dei servizi via satellite è dovuto un contributo annuo di euro 600 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 125 kHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 500 kHz il contributo è fissato in euro 1200; fino a 1,75 MHz il contributo è fissato in euro 1600; fino a 3,5 MHz il contributo è fissato in euro 2400; fino a 7 MHz in euro 3.600; fino a 14 MHz in euro 4.800; fino 28 MHz in euro 6.000; fino a 56 MHz in euro 7.200; oltre 56 MHz in euro 8.400.
- 2. Per il caso di richieste di assegnazione dinamica delle bande di frequenza o "band on demand", è dovuto un contributo di euro 1200 per velocità di trasmissione fino a 2 Mb/s, di euro 2400 per velocità di trasmissione fino a 8 Mb/s, di euro 4.800 per velocità di trasmissione superiore a 8 Mb/s. Gli stessi valori sono applicati per il caso di utilizzo di servizi CDMA o a divisione di codice o a trasmissione di pacchetto in funzione delle relative velocità.
- 3. Per l'uso di frequenze per applicazioni SNG (satellite news gathering) è dovuto un contributo annuo di euro 6.000 per stazione relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 7 MHz, il contributo è fissato in euro 9.000; fino a 28 MHz in euro 14.000; oltre 28 MHz in euro 18.000.
- 4. Per l'esercizio di apparati fissi e mobili si applica, oltre a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, il contributo di cui all'articolo 18.
- 5. Sono fatti salvi gli obblighi di coordinamento delle frequenze e di nulla osta tecnico, ove applicabile, per l'esercizio di particolari gamme di frequenze spaziali secondo quanto previsto dal relativo piano nazionale di ripartizione.

ESENZIONI E RIDUZIONI

Art. 32 Esenzioni e riduzioni

- Le regioni sono esentate dal pagamento dei contributi previsti dal presente titolo per le frequenze di diffusione destinate all'espletamento del servizio di emergenza sanitaria "118" (Emergenza urgenza)_secondo le disposizioni dettate dal decreto ministeriale 6 ottobre 1998: tali disposizioni si applicano anche alle frequenze di connessione (link) ritenute strettamente necessarie dal Ministero delle comunicazioni per lo svolgimento del servizio.
- 2. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati a fini di protezione civile e di attività antincendi di cui all'articolo 96, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
- 3. La Croce rossa italiana è esonerata dal pagamento dei contributi di cui al presente titolo per le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

- 4. Il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono esentati dal pagamento dei contributi di cui al presente titolo.
- 5. Le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente titolo relativamente ai servizi socio-sanitari e di protezione civile.
- 6. I contributi di cui al presente capo sono ridotti dell'ottanta per cento per i collegamenti riguardanti impianti a scopo didattico presso scuole od istituti nonché per radiocollegamenti per la sicurezza della vita umana in montagna.
- 7. I contributi di cui al presente capo sono ridotti del settanta per cento relativamente ai servizi adibiti al soccorso medico di persone, esercitati da istituti di assistenza è di beneficenza legalmente riconosciuti.
- 8. L'entità dei contributi di cui al presente capo è stabilita nella misura del cinquanta per cento relativamente:
 - a) ai servizi ASL legati alla sanità ed alla salute pubblica;
 - b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in via prevalente per finalità di protezione civile e di soccorso, ivi comprese le attività a difesa del patrimonio boschivo dagli incendi;
 - c) ai servizi di polizia degli enti locali;
 - d) ai servizi di vigilanza e sicurezza disimpegnati da enti o istituti riconosciuti.
- 9. I contributi di cui al presente capo sono ridotti del quaranta per cento per i seguenti servizi:
 - a) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da consorzi posti sotto la vigilanza di amministrazioni statali, regionali e comunali;
 - b) i servizi di dighe, centrali nucleari, contrali termoclettriche e idroelettriche; i servizi di vigilanza e di manutenzione di elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti e acquedotti;
 - c) i servizi di sicurezza per le miniere;
 - d) i collegamenti all'interno o tra raffinerie di petrolio, centrali di produzione di gas, stabilimenti adibiti alla lavorazione di materiale infiammabile, espiosivo o pericoloso;
 - e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia;
 - f) i servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie ed autoviarie nonché di sedi aeroportuali;
 - g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle autostrade e dei trafori, limitatamente ai servizi mobili radiotelefonici;
 - h) i servizi di auto pubbliche di città;
 - i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali;
 - j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici;
 - k) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale;
 - 1) i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere e petrolifere;
 - m) i servizi lacuali e fluviali;
 - n) i servizi gestiti dalle scuole di sci.

- 10. Le esenzioni e le riduzioni si applicano anche alle autorizzazioni generali temporanee.
- 11. Il rappresentante legale delle organizzazioni aventi titolo alle esenzioni o alle riduzioni, all'atto della presentazione della domanda di licenza individuale, è tenuto ad autocertificare la sussistenza dei titoli e l'espletamento dell' attività da esercitare.

AUTORIZZAZIONI GENERALI

Art. 33 Contributo per istruttoria

- 1. Il soggetto che produce la dichiarazione per conseguire una autorizzazione generale, di cui all'articolo 107, comma 5, del Codice delle comunicazioni elettroniche è tenuto al pagamento di un contributo per istruttoria. Tale contributo è pari:
 - a) per le reti di telecomunicazioni su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b) del Codice delle comunicazioni elettroniche, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:
 - 1) a euro 250 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza massima di 20 apparati;
 - 2) a euro 500 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 50 apparati;
 - 3) a euro 1000 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 100 apparati, ovvero sia costituito, in tutto o in parte, da un sistema di comunicazioni effettuate con strumenti ottici di tipo laser;
 - 4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati, sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 20 per ogni 100 o frazione di 100 apparati e comunque fino ad un massimo di euro 5000;
 - b) nelle ipotesi di cui all'art. 104, comma 1, lettera c), numeri 2.1.) e 2.2) del Codice delle comunicazioni elettroniche:
 - 1) ad euro 100 in caso di collegamenti di lunghezza fino a 2 km e di utilizzo fino a 5 tipologie di apparati;
 - 2) ad euro 300 in caso di collegamenti da oltre 2 km fino a 20 km e di utilizzo da 6 fino a 15 tipologie di apparati;
 - 3) ad euro 600 in caso di collegamenti da oltre 20 km fino a 40 km e di utilizzo da 16 fino a 30 tipologie di apparati;
 - 4) nel caso di distanze superiori ai 40 km e di impiego di tipologie di apparati superiori a 30 sono dovute quote aggiuntive di 20 euro per ogni km eccedente e di 20 euro per ogni 3 tipologie di apparati;

- c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.3) a 2.9) del Codice delle comunicazioni elettroniche, con esclusione dei CB e dei soggetti operanti con apparati assimilati:
 - 1) a euro 20 per ogni domanda e fino a 5 apparati di tipologia diversa;
 - 2) a euro 40 per ogni domanda e fino a 15 apparati di tipologia diversa;
 - 3) a euro 100 per ogni domanda con apparati di tipologia diversa superiori a 15.
- 2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di cui all'articolo 32, comma 11.
- 3. Nei casi di richiesta di autorizzazione generale per servizi mobili o portatili terrestri, si applica, ai soli fini del calcolo della distanza massima del collegamento di cui al comma 1, lettera b), il comma 1 dell'articolo 17.

Art. 34 Contributo per vigilanza e mantenimento

- 1. Per l'attività di vigilanza del servizio e di mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione generale, il soggetto di cui all'articolo 33 è tenuto al pagamento di un contributo ad anno, compreso quello a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre. Tale contributo è pari:
 - a) nei casi di reti di telecomunicazioni su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice delle comunicazioni elettroniche, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:
 - 1) a euro 200 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 1);
 - 2) a euro 400 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 2);
 - a euro 800 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 3);
 - 4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 200 per ogni 50 apparati o frazione e comunque fino ad un massimo di euro 50.000,00;
 - b) nelle ipotesi di cui all'art. 104, comma 1, lettera c), numeri 2.1) e 2.2), del Codice delle comunicazioni elettroniche:
 - 1) a euro50 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 1);
 - 2) a euro 100 nel caso di cui all'articolo 33, comma1, lettera b), numero 2);
 - 3) a euro 150 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 3);
 - 4) a euro 500 nel caso di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 4);
 - c) nelle ipotesi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.3) a 2.9) del Codice delle comunicazioni eletroniche, con esclusione dei CB e dei soggetti operanti con apparati assimilati:
 - 1) a euro 30 in caso di utilizzo fino a 10 apparati;

- 2) a euro 100 in caso di utilizzo fino a 100 apparati;
- 3) a euro 200 in caso di utilizzo oltre i 100 apparati.
- 2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'articolo 32, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di cui all'articolo 32, comma 11.

Art. 35 Radioamatori

1. Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo ad anno, compreso quello a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 5 per le autorizzazioni generali di classe A e di euro 3 per quelle di classe B a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 36 Attività in banda cittadina

1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo ad anno, compreso quello a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 12 complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 37 Attività assimilate a quella in banda cittadina

- 1. Per attività assimilate a quella svolta in banda cittadina si intendono:
 - a) i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 446;
 - b) le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella banda 436,000-436,100 MHz, come stabilito nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
- 2. Per le attività di cui al comma 1 l'interessato, indipendentemente dal numero degli apparati, versa un contributo ad anno, compreso quello a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 12 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero delle comunicazioni per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 38

Autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d'uso delle frequenze

- 1. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizi mobili, che deve avere durata inferiore all'anno, il soggetto è tenuto al pagamento di un contributo complessivo, per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, di larghezza fino a 12,5 kHz e per ogni quindici giorni o frazione di durata della licenza temporanea, pari a:
 - a) euro 300 per lunghezza del collegamento fino a 15 km;
 - b) euro 500 per lunghezza del collegamento fino a 30 km;
 - c) euro 800 per lunghezza del collegamento fino a 60 km;
 - d) euro 1500 per lunghezza del collegamento fino a 120 km;
 - e) euro 2800 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km.
- 2. Nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz, per la determinazione dei contributi di cui al comma 1 si applica il comma 4 dell'articolo 16.
- 3. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizio fisso o mobile, ove applicabile, anche a supporto delle richieste di cui al comma 1, l'interessato è tenuto al pagamento di un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a 1/10 del contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, comprese le relative applicazioni, a seconda delle fattispecie.
- 4. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per i collegamenti di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a 1/10 del contributo fissato nei medesimi articoli.
- 5. In caso di dichiarazione intesa a conseguire un'autorizzazione generale temporanea di durata massima inferiore all'anno, il soggetto interessato è tenuto al versamento dei contributi di istruttoria e per l'attività di vigilanza e mantenimento pari a quelli previsti per le autorizzazioni generali ordinarie.

Art. 39 Sperimentazione

- 1. Il richiedente la sperimentazione, che può avere durata massima di sei mesi rinnovabile una sola volta, è tenuto a versare, per l'istruttoria della domanda e dell'eventuale richiesta di rinnovo, purché a condizioni immutate, un unico importo pari a:
 - a) euro 250 ove trattasi di attività soggetta ad autorizzazione generale;
 - b) euro 600 ove trattasi di attività soggetta ad autorizzazione generale con concessione del diritto d'uso delle frequenze.
- 2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), entro dieci giorni dal ricevimento della domanda il Ministero dà notizia all'interessato dell'avvio dell'istruttoria. Nei 30 giorni dal ricevimento della domanda il Ministero comunica all'interessato:
 - a) l'eventuale parere negativo motivato: in tal caso il versamento della somma di cui al comma 1 rimane acquisito all'entrata del bilancio dello Stato;

- b) il parere positivo e l'autorizzazione ad espletare la sperimentazione, previo pagamento dei contributi dovuti per l'uso delle frequenze e per l'attività di verifica e controllo, da effettuare entro 30 giorni dalla comunicazione;
- c) la necessità di un'ulteriore istruttoria per l'avviso definitivo.
- 4. Il Ministero, nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, comunica, nei termini previsti per il rilascio della concessione del diritto d'uso delle frequenze, l'autorizzazione alla sperimentazione con l'invito a corrispondere i contributi per l'uso delle frequenze e per l'attività di vigilanza e di mantenimento.
- 5. Nel caso che l'istruttoria porti ad una pronuncia negativa, resta acquisito all'entrata dello Stato il contributo previsto dal comma 1.
- 6. Se la pronuncia è positiva, il soggetto interessato è tenuto a corrispondere un contributo per l'attività di vigilanza e mantenimento pari:
 - a) a euro 150 nel caso di cui al comma 1, lett. a);
 - b) a euro 350 nel caso di cui al comma 1, lett. b).
- 7. Il soggetto deve versare, per l'utilizzo di risorsa scarsa, ove previsto, per ogni mese o frazione:
 - a) per l'uso di ogni canale ad 1 o due frequenze superiori a 30 MHz destinato ai servizi mobili di larghezza fino a 12,5 kHz, il contributo di euro 150 per lunghezza del collegamento fino a 15 km, euro 350 per lunghezza del collegamento fino a 30 km, euro 800 per lunghezza del collegamento fino a 60 km, euro 1500 per lunghezza del collegamento fino a 120 km ed euro 3000 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km;
 - b) nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz si applica il comma 4 dell'articolo 16;
 - c) per l'uso di un collegamento fisso o mobile, anche a supporto delle richieste di cui al punto a), con uso di frequenze superiori a 1000 MHz, è dovuto un contributo pari a 1/5 del contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 a seconda delle fattispecie.
- 8. In caso di richiesta per sperimentazione a mezzo dei collegamenti di cui agli articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 si applica un contributo, per ogni mese o frazione, pari a 1/5 del contributo fissato nei medesimi articoli.
- 9. Rientrano nella sperimentazione le prove di radiopropagazione o per ricerche ed esperienze radioelettriche, condotte dalla ditta installatrice. nell'interesse del soggetto richiedente.

Art. 40 Modalità particolari di esercizio

- 1. Nell'ipotesi di disservizio per mancato funzionamento di stazioni ripetitrici, comprese in reti radio installate per la prevenzione degli incendi e dei danni conseguenti, è ammesso il temporaneo esercizio del sistema utilizzando le frequenze assegnate con modalità diverse e senza il pagamento di ulteriori contributi. Tale modalità è anche ammessa per motivi di emergenza e ai fini di sicurezza della vita umana in caso di avaria del ripetitore interessato.
- 2. Le applicazioni di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numeri 2.1) e 2.2), ed all'articolo 105, comma 1, lettere a) e b), del Codice delle comunicazioni elettroniche, sono soggette, rispettivamente, ad autorizzazione generale ed a libero uso soltanto se utilizzano antenne interne o antenne omnidirezionali dedicate o antenne che, comunque, rispettino i limiti di potenza ERP indicati nella raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, nel rispetto dei limiti delle applicazioni a corto raggio e dei limiti e delle specifiche disposizioni riportate nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Nel caso di richiesta di utilizzo di antenne esterne, diverse da quelle prima indicate, le applicazioni anzidette, sempre che non siano espressamente vietate, sono soggette a concessione del diritto d'uso delle frequenze, con opportuna scelta delle medesime da parte del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto degli articoli 10 e 11.
- 3. Le applicazioni di tecnologie multiaccesso numeriche a suddivisione di frequenza (FDMA) facenti uso di canalizzazione inferiore o pari a 12,5 kHz, o in ogni caso di tecnologie che prevedono canalizzazioni a 12,5 kHz o a 25 kHz, possono essere autorizzate nelle bande di frequenze previste per il servizio multiaccesso analogico come stabilito nell'articolo 131 del Codice delle comunicazioni elettroniche, fatta salva la compatibilità di condivisione fra la tipologia analogica e quella numerica da accertarsi in sede di rilascio della concessione del diritto d'uso delle frequenze. Per i contributi relativi si applicano le disposizioni relative ai contributi per l'uso di risorsa scarsa di cui al presente allegato.
- 4. Le autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze possono essere rilasciate con estensione ad aree marittime prospicienti le coste fino a 10 miglia marine; tali aree, ai fini dei contributi, sono considerate come quelle terrestri, sulle quali insistono le stazioni fisse ed i ripetitori. Restano fermi i normali obblighi per i servizi marittimi, qualora previsti.

Art. 41 Contitolarità

1. La contitolarità di una autorizzazione generale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b) del Codice delle comunicazioni elettroniche, è ammessa esclusivamente nel caso di presentazione di un progetto unico che consenta, da parte dei contitolari. l'esercizio di collegamenti fruibili esclusivamente in comune.

Art. 42 Contributi provvisori - conguagli

- 1. Per l'anno 2003, ed ove necessario per i seguenti, si applica, ai fini dei versamenti in acconto, il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.32 del 7 febbraio 2002.
- 2. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di autorizzazioni generali e di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze, entro un mese dalla comunicazione del Ministero, sono tenuti ad effettuare il versamento

- dei contributi o del conguaglio, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.
- 3. I titolari di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioamatoriali, di cui all'articolo 35, e di stazioni CB ed assimilate, di cui agli articoli 36 e 37, sono tenuti al versamento dei contributi stabiliti nei citati articoli 35, 36 e 37 o del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.

Allegato 25 con sub allegati A, A1, B, C, D, E, F, G, H

Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attivita' radioamatoriale.

CAPO I° ATTIVITA' RADIOAMATORIALE

Sezione 1[^] SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1 (Validità autorizzazione generale - Rinnovo)

- 1. L' autorizzazione generale di classe A e di classe B per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'art. 136 del Codice delle comunicazioni elettroniche ha validità fino a dieci anni.
- 2. La autorizzazione di cui al comma 1 si consegue mediante presentazione o invio all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato A al presente allegato.
- 3. Il rinnovo dell'autorizzazione di cui allo stesso comma 1 si consegue mediante presentazione o invio della dichiarazione di cui al modello A1 allegato al presente decreto.
- 4. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al suballegato A non sono soggette a comunicazioni.
- I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento delle corrispondenti autorizzazioni generali di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme ai modelli di cui ai suballegati B e C.

ARTICOLO 2 (Patente)

- 1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.
- 2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione "Harmonized Amateur Examination Certificates HAREC level A or B CEPT TR 61-02".
- 3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al comma 1, sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi

avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'art. 3 del dPR n.1214/1966.

- 4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente "HAREC", classe A o B, in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana.
- 5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare è tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.
- 6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate:
- a) copia della denuncia presentata alla autorità di pubblica sicurezza. competente a riceverla;
 b) n 2 fotografie formato tessera.

ARTICOLO 3 (Esami)

- 1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT T/R 61-02 gli esami per il conseguimento delle patenti di classe A e B consistono:
- a) per la patente di classe A:
- a1) in una prova scritta sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui al sub allegato D al presente allegato;
- a2) in una prova pratica con la quale il candidato dimostri la capacità di trasmettere e ricevere in codice Morse, secondo quanto previsto nella parte seconda del programma di cui alla lettera al);
- b) per la patente di classe B:
- b1) nella prova scritta di cui alla lettera a1).
- 2. Nelle prove di esame si osservano le prescrizioni di cui agli art.5, 6, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per la parte applicabile.
- 3. Per la prova scritta sono concesse quattro ore di tempo.
- 4. Il testo della prova pratica di ricezione radiotelegrafica eseguita dal candidato deve essere facilmente leggibile e la trasmissione telegrafica deve risultare regolare.
- 5. Gli elaborati degli esami devono essere conservati per almeno sei mesi agli atti degli ispettorati territoriali.
- 6. I possessori della patente di classe B che vogliono ottenere la patente di classe A devono superare la prova pratica di ricezione e trasmissione di segnali in codice Morse, di cui al comma 1, lett. a2).
- 7. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione alle prove di esame presso la sede stabilita dal competente ispettorato territoriale, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati.

8. Ai candidati che abbiano superato le prove di esame è rilasciato l'attestato di cui al sub allegato E.

ARTICOLO 4 (Domande ammissione esami)

- 1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalità del richiedente, deve essere fatta pervenire al competente ispettorato territoriale entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti documenti:
 - a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità;
 - b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami;
 - c) una marca da bollo del valore corrente;
 - d) due fotografie formato tessera una delle quali autenticata.
- 2. Gli ispettorati territoriali comunicano agli interessati la data e la sede degli esami che, di norma, si svolgono nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno.

ARTICOLO 5 (Esoneri prove di esami)

- 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del dPR n. 1214/1966, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
- a) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;
- b) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato.
- 2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - a) certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero delle comunicazioni;
 - b) laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente;
 - c) diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
- 3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all'art.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui all'art.2.
- 4. Possono essere altresì esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.

ARTICOLO 6 (Nominativo)

- 1. Il nominativo, di cui all'art. 139 del Codice delle comunicazioni elettroniche, è formato da uno o più caratteri, di cui il primo è I (nona lettera dell'alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo di non più di tre lettere.
- 2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato :
 - a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
 - b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli artt.143 e 144 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

ARTICOLO 7 (Acquisizione nominativo)

- 1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo:
- a) per la classe A al Ministero delle comunicazioni- direzione generale concessioni e autorizzazioni -;
 b)per la classe B all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni, competente per territorio.
- 2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa domanda.

ARTICOLO 8 (Tirocinio)

1. I titolari di autorizzazione generale di classe B possono esercitarsi nell'apprendimento del codice Morse nella banda di frequenze 28 - 29,7 MHz con una potenza di picco massima di 100 Watt, operando esclusivamente presso una stazione di radioamatore il cui titolare sia in possesso di autorizzazione generale di classe A in corso di validità il quale è responsabile del corretto uso della stazione.

Articolo 9

(Ascolto)

- 1. I soggetti di cui all'art.145 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che intendono ottenere un attestato dell'attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme al sub allegato F, l'iscrizione in apposito elenco e l'assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa o su documento separato conforme al modello di cui al sub allegato G.
- 2. La sigla distintiva relativa all'attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (short wave

listener) è formata da : "lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza".

Articolo 10

(Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate)

- 1. L'autorizzazione generale di cui all'art. 1, comma 1, fermo restando il disposto di cui all'art. 143 del Codice delle comunicazioni elettroniche, costituisce requisito per il conseguimento senza oneri, a mezzo della dichiarazione di cui al sub allegato H, dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio, da utilizzare anche per la sperimentazione.
- 2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata al Ministero delle comunicazioni, direzione generale concessioni e autorizzazioni, che, fatta salva l'eventualità di un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine di quattro settimane dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b).
- 3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
- 4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte del sub allegato D, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e, all'occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di telecomunicazione.
- 5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita l'emissione continua della portante radio
- 6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo segnale.
- 7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.
- 8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.
- 9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W.
- 10. E' consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse.
- 11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate al Ministero delle comunicazioni il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessità di presentare nuova dichiarazione.

Sezione 2[^] (NORME TECNICHE)

ARTICOLO 11 (Bande di frequenza)

1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

ARTICOLO 12 (Norme d'esercizio)

- 1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.
- 2. E' vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la trasmissione.
- 3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti amministrazioni estere abbiano notificato la loro opposizione.
- 4. E' consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di telecomunicazione per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell'attività di radioamatore.
- 5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con l'impiego di codici internazionalmente riconosciuti; è ammesso l'impiego del codice "Q" e delle abbreviazioni internazionali in uso.
- 6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto.
- 7. E' vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.
- 8. E' vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati.

ARTICOLO 13 (Trasferimento di stazione)

- 1. Nell'ambito del territorio dello Stato è consentito l'esercizio temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.
- 2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale.
- 3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell'art. 138 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Articolo 14

(Controllo sulle stazioni)

- 1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero delle comunicazioni o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
- 2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, di cui all'art. 136 del Codice delle comunicazioni elettroniche deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero delle comunicazioni incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Articolo 15

(Limiti di potenza)

1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioè potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'inviluppo di modulazione:

classe A, fisso o mobile/portatile 500 W classe B, fisso o mobile/portatile 50 W

ARTICOLO 16 (Requisiti delle apparecchiature)

- 1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore.
- 2 Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all'art. 12.

ARTICOLO 17 (Installazione di antenne)

- 1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 209 del Codice delle comunicazioni elettroniche nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.
- 2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.

CAPO II° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 18 (Validità dei documenti per l'esercizio dell'attività radioamatoriale)

- 1. I documenti attestanti il rilascio di licenze radioamatoriali, trasformate per effetto dell'art.15, comma 3, del dPR 447/2001 e del Codice delle comunicazioni elettroniche in autorizzazioni generali, acquisiscono il valore di dichiarazione, ai sensi dell'art. 107 del Codice delle comunicazioni elettroniche, con validità di dieci anni a decorrere:
- essere al 1° gennaio 2002;
- b) dalla data di scadenza nel caso di domande di rinnovo, presentate entro il 31 dicembre 2001.
- 2. La data di scudonza decennale, a richiesta degli interessati, va apposta sui documenti, abilitanti all'esercizio dell'attività radioamatoriale, prorogati nei sensi di cui al comma 1.
- 3. Alla scadenza di cui al comma 2 i radioamatori sono tenuti a produrre la dichiarazione di cui al modello sub allegato A1.

ARTICOLO 19 (Attestazione di rispondenza alle classi 1 e 2 CEPT TR61-01)

1. Per le licenze radioamatoriali, ordinarie e speciali, trasformate in autorizzazioni generali per effetto dell'art.15, comma 1 del dPR 447/2001 e del Codice delle comunicazioni elettroniche, e per le autorizzazioni generali di classe A e di classe B individuate nell'art. 136, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, conseguite anteriormente alla sua data di entrata in vigore, l'attestazione di rispondenza alla classe 1 e alla classe 2 della

raccomandazione CEPT TR61-01, di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1990, previa domanda in bollo, può essere apposta sia sul titolo abilitante sia su documento separato.

ARTICOLO 20 (Autorizzazioni generali speciali)

1. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui all'art. 144 del Codice delle comunicazioni elettroniche, va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali.

Sub Allegato A (articolo 1, comma 2-rif. art.138 Codice delle comunicazioni elettroniche)

Al Ministero delle comunicazioni Ispettorato territoriale per il/la

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto
luogo e data di nascita
residenza o domicilio
 cittadinanza
••••••••••
dati del rappresentante legale cognome e nome
luogo e data di nascita
residenza o domicilio
codice fiscale
Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 106 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
dichiara
- di essere in possesso della patente di operatore di stazione di radioamatore n; - di aver acquisito il nominativo ai sensi dell'art. 139 del. Codice delle comunicazioni elettroniche; - di voler installare ed esercire: una stazione di radioamatore, una stazione ripetitrice analogica o numerica, un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di
messaggi,

- un impianto destinato ad uso collettivo;
- una stazione radioelettrica (specificare la tipologia) (barrare la casella che interessa)
- di possedere i prescritti requisiti di cui all'art. 137 del Codice delle comunicazioni elettroniche :
- che la stazione radioelettrica (tipo e numero di apparato) è ubicata

si impegna

- a comunicare tempestivamente ogni modifica del contenuto della presente dichiarazione;
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
- a versare il prescritto contributo annuo;
- in caso di rinnovo, a presentare la relativa dichiarazione nel termine di cui all'art. 107 del Codice delle comunicazioni elettroniche;
- -ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

- a) attestatazione di versamento del contributo relativo al primo anno o frazione dal quale decorre l'autorizzazione generale;
- b) la copia della patente di operatore;
- c) la comunicazione relativa all'acquisizione del nominativo;
- d) la dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni non emancipati.

	•
data	(firma)

Sub Allegato A 1 (articolo 1, comma 3)

Al Ministero delle comunicazioni Ispettorato territoriale per il/la

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto
luogo e data di nascita
residenza o domicilio
cittadinanza
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe, nominativo
Dati del rappresentante legale cognome e nome
luogo e data di nascita
residenza o domicilio
codice fiscale
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe, nominativo
Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione generale di cui all'articolo 107 del Codice delle comunicazioni elettroniche;

dichiara

di voler esercire:
 una stazione di radioamatore
 una stazione ripetitrice analogica o numerica
 un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o

instradamento di messaggi - un impianto destinato ad uso collettivo una stazione radioelettrica	
e si impegna:	
 - a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubble ed urbanistica; - a versare il prescritto contributo annuo; - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche. 	ica
Allega alla presente dichiarazione l' attestato di versamento del contributo relativo all'ann dal quale decorre il rinnovo dell'autorizzazione generale;	ιO
data (firma)	

Sub Allegato B
(Art. 1, comma 5)

		,			
			:		
	MINISTERO	DELLE CON	JNICAZIONI		
MINISTRY O				MMUNICATIONS	3
ISPETTORATO TERRI					
TERRITORIAL INSPEC ATTESTATO DI AU STAZIONE DI RAI	JTORIZZAZIONE DIOAMATORE CO	GENERALE I ON POTENZA	PER L'IMPIAI MASSIMA D	NTO E L'ESERCIZ I 500 WATT CLAS	SSE A
CERTIFICATE OF GEN RADIO AMATEUR ST	ATION WITH MA	XIMUM POW	ER OF 500 W	ATT LEVEL A/	
CERTIFICAT D'AUTO D'UNE STATION DE R					
CLASSE A <i>"HARMONIZED AMA</i> "	EUR EXAMINATI	ON CERTIFIC	ATES HAREC	-LEVEL A CEPT T	R 61-02°
Autorizzazione generale General authorisation N° Conseguita con dichiaraz	N°/Autorisation géné	rale Nº	•••••	••••••	•••••
Conseguita con dichiaraz Obtained by declaration of Patente N°	of the/Obtenue ove	c déclaration de	1	,	
Patente N°					
Call sign/Indicatif d'appe Sig./Mr./M.	el				
Nato a			il		
Born in/Né(e) à Per l'esercizio di una staz				on the/le	
for the exercise of a radio placée		÷			
inin/ à Via/Addresse/Adresse	•••••		cap	postal code/code	
V1a/Addresse/Addesse		n°			
Valida fino al/Valid until	/Valable jusqu'au			···················	
lata/date			timbro		
		IL	DIRETTORE		
Il rinnovo dell'autorizzaz The renewal of the gener	al authorisation obt	tained by declar	ration of the		••••••
Le renouvellement de l'a					
è valido fino al/is valid u	IL DIRETTORE	,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	
lata/date					
imbro					

MINISTERO DELLE CONUNICAZIONI MINISTRY OF COMMUNICATIONS/MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS ISPETTORATO TERRITORIALE PER IL/LA TERRITORIAL INSPECTORATE OF/INSPECTORAT TERRITORIAL DE ATTESTATO DI AUTORIZZAZIONE GENERALE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI STAZIONE DI RADIOAMATORE OPERANTE SULLE BANDE DI FREQUENZE UGUALI O SUPERIORI A 30 MHZ E CON POTENZA MASSIMA DI 10 WATT CLASSE B CERTIFICATE OF GENERAL AUTHORISATION FOR INSTALLATION AND EXERCISE OF A RADIO AMATEUR STATION WORKING ON THE FREQUENCY BANDS EQUAL OR HIGHER THAN 30 MHZ AND WITH MAXIMUM POWER OF 10 WATT LEVEL B/CERTIFICAT D'AUTORISATION GÉNÉRALE POUR L'INSTALLATION ET L'EXERCICE D'UNE STATION DE RADIOAMATOUR OPÉRANT SUR LES BONDES DE FRÉQUENCES ÉGALES OR SUPÉRIEURES À 30 MHZ ET AVEC PUISSANCE MAXIMALE DE 10 WATT **CLASSE B** "HARMONIZED AMATEUR EXAMINATION CERTIFICATES HAREC-LEVEL B CEPT TR 61-02" Autorizzazione generale N° General authorisation N°/Autorisation générale N° Conseguita con dichiarazione del Obtained by declaration of the/Obtenue ovec déclaration du Patente N° Licence N°/Permis N° Nominativo Call sign/Indicatif d'appel Sig./Mr./M. on the/le Born in/Né(e) à Per l'esercizio di una stazione di radioamatore istaliata For the exercise of a radio amateur station situated/Pour l'exercice d'une station de radioamateur placée in _____cap _____ postal code/code postal in/àn°......n until/valable jusqu'au fino al/Valid Valida timbro data/date IL DIRETTORE Il rinnovo dell'autorizzazione generale conseguito con dichiarazione del The renewal of the general authorisation obtained by declaration of the..... Le renouvellement de l'autorisation générale obtenue avec déclaration du...... è valido fino al/is valid until/est valable jusqu'au II. DIRETTORE data/date timbro

(Art. 1, comma 5)

Sub ALLEGATO D (Art. 3, comma 1)

PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI RADIOAMATORE

PARTE I^

QUESTIONI RIGUARDANTI LA TECNICA, IL FUNZIONAMENTO E LA REGOLAMENTAZIONE

A. - QUESTIONI DI NATURA TECNICA

1.- ELETTRICITA', ELETTROMAGNETISMO E RADIOTECNICA - TEORIA

1.1.- Conduttività

- Materiali conduttori, semiconduttori ed isolanti
- Corrente, tensione e resistenza
- Le unità di misura: ampere, volt e ohm
- La legge di Ohm
- Le leggi di Kirchhoff
- La potenza elettrica
- L'unità di misura: il watt
- L'energia elettrica
- La capacità di una batteria

1.2.- I generatori elettrici

- Generatore di tensione, forza elettromotrice (f.e.m.), corrente di corto circuito, resistenza interna e tensione di uscita
- Connessione di generatori di tensione in serie ed in parallelo

1.3.- Campo elettrico

- Intensità di campo elettrico
- L'unità di misura: volt/metro
- Schermatura contro i campi elettrici

1.4.- Campo magnetico

- Campo magnetico attorno ad un conduttore
- Schermatura contro i campi magnetici

1.5.- Campo elettromagnetico

- Le onde radio come onde elettromagnetiche
- Velocità di propagazione e relazione con la frequenza e la lunghezza d'onda
- Polarizzazione

1.6.- Segnali sinusoidali

- La rappresentazione grafica in funzione del tempo
- Valore istantaneo, valore efficace e valore medio
- Periodo
- Frequenza

- L'unità di misura: hertz
- Differenza di fase

1.7.- Segnali non sinusoidali

- Segnali di bassa frequenza
- Segnali audio
- Segnali rettangolari
- La rappresentazione grafica in funzione del tempo
- Componente di tensione continua, componente della frequenza fondamentale e armoniche

1.8.- Segnali modulati

- Modulazione di ampiezza
- Modulazione di ampiezza a banda laterale unica
- Modulazione di fase, modulazione di frequenza
- Deviazione di frequenza e indice di modulazione
- Portante, bande laterali e larghezza di banda
- Forme d'onda

1.9.- Potenza ed energia

- Potenza dei segnali sinusoidali
- Rapporti di potenza corrispondenti ai seguenti valori in dB: 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB e 20 dB (positivi e negativi)
- Rapporti di potenza ingresso/uscita in dB di amplificatori collegati in serie e/o attenuatori
- Adattamento (massimo trasferimento di potenza)
- relazione tra potenza d'ingresso e potenza di uscita e rendimento
- Potenza di cresta della portante modulata

2.- COMPONENTI

2.1.- Resistore

- Resistenza
- L'unità di misura: l'ohm
- Caratteristiche corrente/tensione
 - Potenza dissipata
- Coefficiente di temperatura positivo e negativo

2.2.- Condensatore

- Capacità
- L'unità di misura: il farad
- La relazione tra capacità, dimensioni e dielettrico (limitatamente agli aspetti qualitativi)
- La reattanza
- Sfasamento tra tensione e corrente
- Caratteristiche dei condensatori fissi e variabili: in aria, a mica, in plastica, ceramici ed elettrolitici
- Coefficiente di temperatura
- Corrente di fuga

2.3.- Induttori

- Bobine d'induzione
- L'unità di misura: l'henry
- L'effetto sull'induttanza del numero di spire, del diametro, della lunghezza e della composizione del nucleo (limitatamente agli aspetti qualitativi)
- La reattanza
- Sfasamento tra tensione e corrente
- Fattore di merito
- Effetto pelle
- Perdite nei materiali del nucleo

2.4.- Applicazione ed utilizzazione dei trasformatori

- Trasformatore ideali
- La relazione tra il rapporto del numero di spire e il rapporto delle tensioni, delle correnti e delle impedenze (limitatamente agli aspetti qualitativi)
- I trasformatori

2.5.- Diodo

- Utilizzazione et applicazione dei diodi
 - Diodi di raddrizzamento, diodi Zener, diodi LED, diodi a tensione variabile e a capacità variabile (VARICAP)
 - Tensione inversa, corrente, potenza e temperatura

2.6.- Transistor

- Transistor PNP e NPN
- Fattore di amplificazione
- Transistor a effetto di campo
 - I principali parametri del transistor ad effetto di campo
- Il transistor nel circuito:
 - a emettitore comune
 - a base comune
 - a cellettore comune.
- Le impedenze d'ingresso e di uscita nei suddetti circuiti
- I metodi di polarizzazione

2.7.- Varie

- Dispositivo termoionico sempline (valvola)
- Circuiti numerici semplici

3.- CIRCUITI

3.1.- Combinazione dei componenti

- Circuiti in serie e in parallelo di resistori, bobine, condensatori, trasformatori e diodi
- Corrente e tensione nei circuiti
- Impedenza

3.2.- Filtri

- Filtri serie e parallelo
 - Impedenze
 - Frequenze caratteristiche
 - Frequenza di risonanza
 - Fattore di qualità di un circuito accordato
- Larghezza di banda
- Filtro passa banda
- Filtri passa basso, passa alto, passa banda e arresta banda composti da elementi passivi
- Risposta in frequenza
- Filtri aπeaT
- Cristallo a quarzo

3.3.- Alimentazione

- Circuiti di raddrizzamento a semionda e ad onda intera, raddrizzatori a ponte
- Circuiti di filtraggio
- Circuiti di stabilizzazione nell'alimentazione a bassa tensione

3.4.- Amplificatori

- Amplificatori a bassa frequenza e ad alta frequenza
- Fattore di amplificazione
- Caratteristica ampiezza/freqwuenza e larghezza di banda Classi di amplificatori A, A/B, B e C
- Armoniche (distorsioni non desiderate)

3.5.- Rivelatori

- Rivelatori di modulazione di ampiezza
 - Rivelatori a diodi
 - Rivelatori a prodotto
- Rivelatori di modulatori di frequenza
 - Rivelatori a pendenza
 - Discriminatore Foster-Seeley
- Rivelatori per la telegrafia e per la banda laterale unica

3.6.- Oscillatori

- Fattori che influiscono sulla frequenza e le condizioni di stabilità necessarie per l'oscillazione
- Oscillatore LC
- Oscillatore a quarzo, oscillatore su frequenze armoniche

3.7.- Circuiti ad aggancio di fase (PLL - Phase Lock Loop)

- Circuiti a PLL con circuito comparatore di fase

4.- RICEVITORI

4.1.- Tipi di ricevitore

- Ricevitore a supereterodina semplice e doppia

4.2.- Schemi a blocchi

- Ricevitore CW (A1A)
- Ricevitore AM (A3E)
- Ricevitore SSB per telefonia con portante soppressa (J3E)
- Ricevitore FM (F3E)

4.3.- Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi a blocchi)

- Amplificatori in alta frequenza
- Oscillatore fisso e variabile
- Miscelatore (Mixer)
- Amplificatore a frequenza intermedia
- Limitatore
- Rivelatore
- Oscillatore di battimento
- Calibratore a quarzo
- Amplificatore di bassa frequenza
- Controllo automatico di guadagno
- Misuratore di livello di segnale in ingresso (S-meter)
- Silenziatore (squelch)

4.4.- Caratteristiche dei ricevitori (in forma descrittiva)

- Protezione da canale adiacente
- Selettività
- Sensibilità
- Stabilità
- Frequenza immagine
- Intermodulazione; transmodulazione

5.- TRACMETTITORI

5.1.- Tipi di trasmettitori

- Trasmettitori con o senza commutazione di frequenza
- Moltiplicazione di frequenza

5.2.- Schemi a blocchi

- Trasmettitori telegrafici in CW (A1A)
- Trasmettitori in banda laterale unica (SSB) a portante soppressa (J3E)
- Trasmettitori in modulazione di frequenza (F3E)

5.3.- Descrizione degli stadi seguenti (limitatamente agli schemi a blocchi)

- Miscelatore (Mixer)
- Oscillatore
- Eccitatore (buffer, driver)

- Moltiplicatore di frequenza
- Amplificatore di potenza
- Filtro di uscita (filtro a π)
- Modulatore di frequenza
- Modulatore SSB
- Modulatore di fase
- Filtro a quarzo

5.4.- Caratteristiche dei trasmettitori (in forma descrittiva)

- Stabilità di frequenza
- Larghezza di banda in alta frequenza
- Bande laterali
- Banda di frequenze audio
- Non linearità
- Impedenza di uscita
- Potenza di uscita
- Rendimento
- Deviazione di frequenza
- Indice di modulazione
- Clicks di manipolazione CW
- Irradiazioni parassite
- Irradiazioni della struttura (cabinet radiations)

6.- ANTENNE E LINEE DI TRASMISSIONE

6.1.- Tipi di antenne

- Dipolo a mezzonda alimentato al centro
- Dipolo a mezzonda alimentato all'estremità
- Dipolo ripiegato
- Antenna verticale in quarto d'onda
- Antenne con riflettore e/e-direttore (Yagi)
- Antenne paraboliche
- Dipolo accordato

6.2.- Caratteristiche delle antenne

- Distribuzione della corrente e della tensione lungo l'antenna
- Impedenza nel punto di alimentazione
- Impedenza capacitiva o induttiva di un'antenna non accordata
- Polarizzazione
- Guadagno d'antenna
- Potenza equivalente irradiata (e.r.p.)
- Rapporto avanti-dietro
- Diagrammi d'irradiazione nei piani orizzontale e verticale

6.3.- Linee di trasmissione

- Linea bifilare
- Cavo coassiale
- Guida d'onda
- Impedenza caratteristica
- Velocità di propagazione

- Rapporto di onda stazionaria
- Perdite
- Bilanciatore (balun)
- Linea in quarto d'onda (impedenza)
- Trasformatore di linea
- Linee aperte e chiuse come circuiti accordati
- Sistemi di accordo d'antenna

7.- PROPAGAZIONE

- Strati ionosferici
 - Frequenza critica
 - Massima frequenza utilizzabile (MUF)
 - Influenza del sole sulla ionosfera
- Onda di suolo, onda spaziale, angolo di irradiazione, riflessioni
 - Affievolimenti (fading)
 - Troposfera
 - Influenza dell'altezza delle antenne sulla distanza che può essere coperta (orizzonte radioelettrico)
 - Inversione di temperatura
 - Riflessione sporadica sullo strato E
 - Riflessione aurorale

8.- MISURE

8.1.- Principi sulle misure

Misure di:

- Tensioni e correnti continue ed alternate
- Errori di misura
 - Influenza della frequenza
 - Influenza della forma d'onda
 - Influenza della resistenza interna degli apparecchi di misura
- Resistenza
- Potenza in continua e in alta frequenza (potenza media e di cresta)
- Rapporto di onda stazionaria
- Forma d'onda dell'invilunno di un segnale in alta frequenza
- Frequenza
- Frequenza di risonanza

8.2.- Strumenti di misura

Pratica delle operazioni di misura:

- Apparecchi di misura a bobina mobile
- Apparecchi di misura multigamma
- Riflettometri a ponte
- Contatori di frequenza
- Frequenzimetro ad assorbimento
- Ondametro ad assorbimento
- Oscilloscopio

9.- DISTURBI E PROTEZIONE

- 9.1.- Disturbi degli apparecchi elettronici
 - Bloccaggio
 - Disturbi con il segnale desiderato
 - Intermodulazione
 - Rivelazione nei circuiti audio
- 9.2.- Cause dei disturbi degli apparecchi elettronici
 - Intensità di campo del trasmettitore
 - Irradiazioni non essenziali del trasmettitore (irradiazioni parassite, armoniche)
 - Effetti non desiderati sull'apparecchiatura
 - all'ingresso d'antenna
 - su altre linee di connessione
 - per irraggiamento diretto
- 9.3.- Protezione contro i disturbi

Misure per prevenire ed eliminare i disturbi

- Filtraggio
- Disaccoppiamento
- Schermatura

10.- PROTEZIONE ELETTRICA

- Il corpo umano
- Sistemi di alimentazione
- Alte tensioni
- Fulmini

B.- REGOLE E PROCEDURE D'ESERCIZIO NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

1.- ALFABETO FONETICO

A = Alfa	J = Juliet	S = Sierra
B = Bravo	K = Kilo	T = Tango
C= Charlie	L = Lima	U = Uniform
D = Delta	M = Mike	V = Victor
E = Echo	N= November	W = Whiskey
F = Foxtrot	O = Oscar	X = X-Ray
G = Golf	P = Papa	Y = Yankee
H = Hotel	Q = Quebec	Z = Zulu
I = India	R = Romeo	

2.-. CODICE Q

C 1:	Damanda	Diamonto.	
Codice	Domanda	Risposta	
QRK	Qual'è l'intelligibilità del mio	L'intelligibilità dei vostri segnali è	
	segnale?		
QRM	Siete disturbati?	Sono disturbato	
QRN	Siete disturbati da rumori	Sono disturbato da rumori atmosferici	
	atmosferici?		
QRO	Debbo aumentare la potenza di	Aumentate la potenza di emissione	
	emissione?		
ORP	Debbo diminuire la potenza di	Diminuite la potenza di trasmissione	
,	trasmissione?		
QRS	Debbo trasmettere più lentamente?	Trasmettete più lentamente	
QRT	Debbo cessare la trasmissione?	Cessate la trasmissione	
QRZ	Da chi sono chiamato?	Siete chiamato da	
QRV	Siete pronto?	Sono pronto	
QSB	La forza dei miei segnali è variabile?	La forza dei vostri segnali varia	
QSL	Potete darmi accusa di ricezione?	Do accusa di ricezione	
QSO	Potete comunicare direttamente con?	Posso comunicare direttamente con	
QSY	Debbo cambiare frequenza di	Trasmettete su un altra frequenza	
	trasmissione?	kHz (o MHz)	
QRX	Quando mi richiamerete?	Vi richiamerò alle ore	
QTH	Quale è la vostra posizione in	La mia posizione è di latitudine e	
` _	latitudine e longitudine?	di longitudine	

3.- ABBREVIAZIONI OPERATIVE UTILIZZATE NEL SERVIZIO DI RADIOAMATORE

—	
AR	Fine della trasmissione
BK	Segnale utilizzato per interrompere una trasmissione in atto (break)
CQ	Chiamata a tutte le stazioni
CW	Onda continua - Telegrafia
DE	Utilizzato per separare l'indicativo di chiamata della stazione
K	Invito a trasmettere
MSG	Messaggio
PSE	Per favore
RST	Intelligibilità, forza del segnale, tonalità
R	Ricevuto
RX	Ricevitore
SIG	Segnale
TX	Trasmettitore
UR	Vostro
VA ·	Fine dell'interruzione

4.- SEGNALI INTERNAZIONALI DI SOCCORSO, TRAFFICO IN CASO DI URGENZA E COMUNICAZIONI IN CASO DI CATASTROFI NATURALI

- Segnali di soccorso:
 - radiotelegrafia: ... --- ... (SOS)
 - radiotelefonia "MAYDAY"
- Risoluzione n. 640 del Regolamento delle Radiocomunicazioni dell'UIT
- Utilizzazione internazionale di una stazione di radioamatore in caso di catastrofi naturali
 - Bande di frequenze attribuite al servizio di radioamatore per le catastrofi naturali

5.- INDICATIVI DI CHIAMATA

- Identificazione delle stazioni di radioamatore
- Utilizzazione degli indicativi DI CHIAMATA
- COMPOSIZIONE DELL'INDICATIVO DI CHIAMATA
- Prefissi nazionali

6.- PIANI DI FREQUENZE DELLA IARU

- Piani di frequenze della IARU
- Obiettivi

C.- REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEI SERVIZI DI RADIOAMATORE E DI RADIOAMATORE VIA SATELLITE

1.- REGOLAMENTO DELLE RADIOCOMUNICAZIONI DELL'UIT

- Definizione del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite
- Definizione della stazione di radioamatore
- Articolo S25 del Regolamento delle Radiocomunicazioni
 - Bande di frequenze del servizio di radioamatore e relativi statuti
 - Regioni radio dell'UIT

2.- REGOLAMENTAZIONE DELLA CEPT

- Raccomandazione T/R 61 -02
- Raccomandazione T/R 61-01
- Utilizzazione temporanea delle stazioni di radioamatore nei Paesi CEPT
- Utilizzazione temporanea delle stazioni di radioamatore nei Paesi non membri della CEPT che partecipano al sistema della Raccomandazione T/R 61-01

3.- LEGISLAZIONE NAZIONALE, REGOLAMENTAZIONE E CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA

- Legislazione nazionale
- Regolamentazione e condizioni per l'ottenimento della licenza
- Dimostrazione pratica della conoscenza della tenuta di un registro di stazione:
 - modo di tenuta del registro
 - obiettivi
 - dati da registrare

PARTE II^

EMISSIONE E RICEZIONE DEI SEGNALI DEL CODICE MORSE

Il candidato deve dimostrare la sua capacità a trasmettere e a ricevere in codice Morse dei testi in chiaro, dei gruppi di cifre, punteggiature ed altri segni:

- ad una velocità di almeno 5 parole al minuto
- per una durata di almeno 3 minuti
- con un massimo di quattro errori in ricezione con un massimo di un errore non corretto e quattro errori corretti in trasmissione
- utilizzando un manipolatore non automatico

HARMONIZED AMATEUR RADIO EXAMINIATION CERTIFICATE (HAREC) CERTIFICAT DE RADIOAMATEUR HARMONISE' (HAREC) Delivrès sur la base de la Reccomandation de la CEPT T/R 61-02

1.	L'amministrazione o l'Autorità compe	tente
del Paese_		
radioan Telecon livello_ Conform presente della cla In appli categor rispettiv 01.	natore conformemente al regola regola nunicazioni (UIT). L'esame in qua A/B indicata nella Raccomemente al regolamento del servizio de certificato ha il diritto di ottenere la see Generale /Limitato icazione della Raccomandazione CET dia corrisponde alla classe	ato ha superato con esito positivo l'esame di mento dell'Unione Internazionale delle destione corrisponde a quello relativo al comandazione CEPT T/R 61-02 (HAREC). di radioamatore vigente in Italia, il titolare del a licenza nazionale (Autorizzazione generale) PT T/R 61-01, la licenza nazionale di questa 1/2, secondo quanto definito indice II della Raccomandazione CEPT T/R 61-
d	1	pays
l'Union classific Conforn d'obteni En appli correspo	International des Telècomunications ation (1) de la Recoment à la règlementation, r la licence national de la catègorie(1) cation de la Recommandation CEPT T	le titulaire du prèsent cerificat est en droit 7/R 61-01,la license nationale de cette catègorie _,comme defini dans les colonnes 4 et 5 de
3. 7	The issuing Administration or responsal	ble issuing Authority
		country ficate da successfully passed an amateur radio

5

Adresse/Address/Anschrift

Telecommunications Union (ITU). The passed examination is comparable with level (1), as idicated in CEPT Recommendation T/R 61-02 (HAREC). According to the
amateur radio regulations of the country,the holder of this certificate in entitled to receive the national licence class (1)
For the purpose of CEPT Recommendation T/R 61-01 this national licence class is classified
as being CEPT licence class (1), as listed in Columns 4 respectively 5 of
Appendix II of Recommedation T/R 6-01.
4. Die ausstellende Verwaltung oder zustandige Behorde
1
des Landes erklart
hiermit,dass der inhaber dieser Bescheiningung eine Amateurfunkprufung erfolgreich
abgelegt hat, welche den Erfordernissen entsprict, wie sie von de Internationalen
Fernmeldeunion (ITU) festgelegt sind. Die abgelegte Prufung entspricht nach CEPT-
Empfehlung T/R 61-02 (HAREC) der Stufe (1),Gemass
Amateurfunkbestimmungen des Landeshat der Inhaber dieser
Bescheinigung Anspruch auf eine Amateurfunkgenehmigung der Klasse (1)
Dogonomband Impliant and Immediately and Image (1)
The state of the s
In Anwendung der CEPT- Empfehung T/R 61-01 ist diese nationale Genehmigungsklasse
als CEPT Genehmigungskasse (1) eingestft, wie dies in Spalten 4 bzw. 5 von
Anhang II der CEPT-Empfehlung 61-01 aufgefuhrt ist.
Le autorità che desiderano informazioni su questo documento dovranno inoltrare le loro
domande alla competente Autorità.nazionale sotto indicata.
Les autoritès officielles désirant des informations sur ce document devront adresser-
leur demandes à l'Autoritè nationale compètente mentionnée ci dessous.
Tom delitation at 1 tate 110 familiarian competence in announce of debbeat.
Officials requiring informations about this certificate should address their enquiries to the
issuing national Authority or the issuing Administration as indicated above.
Behorden, die Auskunfte uber diese Bescheinigung erhalten mochten, sollten ihre
Anfragen an die genannte ausstellende nationale Behorde oder die ausstellende
Verwaltung richten.

18 giugno codice parte II

Signature/Signature/Unterschrift

Tèlèphone	/Telephone
/Telefon	
Tèlèx/Telex/Telex:	
Tèlècopie/Telefax/Telefax:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Sub Allegato F (Art. 9, comma 1)

Marc a da bollo

Al Ministero delle comunicazioni Ispettorato territoriale per il/la

11
sottoscritto
······
luogo e data di
nascita
residenza o domicilio
cittadinanza
•••••
comunica
di essere in possesso di una stazione radioelettrica solo ricevente e di essere dedito al so ascolto sulle gamme di frequenze radioamatoriali.
chiede
- di essere iscritto nel registro inerente i soli radioascoltatori sulle bande radioamatoria (SWL) costituito presso codesto ispettorato territoriale;
- di ricevere l'attestato di cui al modello riportato in sub allegato G.
•
data (firma)

				Sub Allegato G (Art. 9, comma2)
	MINISTERO	DELLE CON] IUNICAZIONI	
	ISPETTORATO	TERRITOR	IALE PER IL/LA	
			SWL n	
	città			
ATTESTATO DELL RISERVATE AI RA		ASCOLTO S	SULLE FREQUEN	ZE DELLE BANDE
Signore/aluogo e data di nascita				
residenza e/o domicil:	io			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
cittadinanza			•••••	
•••••		•••••	••••••	
data			IL DIF	RETTORE
				•••••

Sub Allegato H (Art. 10, comma 1)

Al Ministero delle comunicazioni Ispettorato territoriale per il/la

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto
luogo e data di nascita
residenza o domicilio
cittadinanza
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe, nominativo
Dati del rappresentante legale cognome e nome
luogo e data di nascita
residenza o domicilio
codice fiscale
titolare di autorizzazione generale radioamatoriale di classe, nominativo
Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione generale di cui all' articolo 107 del Codice delle comunicazioni elettroniche:
dichiara
- di voler installare ed esercire la stazione ripetitrice analogica o numerica automatica non presidiata descritta nella scheda tecnica;
- di voler espletare l'attività di telecomunicazioni di cui sopra fino al 31 dicembre

- che la stazione radioelettrica è ubicata	

si impegna:

- -a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

Allega alla presente dichiarazione:

· 18 giugno codice parte II

a) la copia del titolo attestante il conseguimento dell'autorizzazione generale;

SCHEDA TECNICA
Segue Sub Allegato H
PER LE STAZIONI RIPETITRICI DEL SERVIZIO DI RADIOAMATORE NOMINATIV
D'IDENTIF.
1. Ubicazione stazione ripetitrice:
- - - - - - - - - -
C.A.P. COMUNE
VIA E NUMERO CIVICO O LOCALITA'
2. Coordinate geografiche del punto di emissione:
- Longitudine rispetto al meridiano di Greenwich:
- Latitudine
3. Altezza sul livello del mare del terreno su cui è installata l'antenna:
 4. Natura dell'assegnazione: □ - frequenza unica - Coppia di frequenze (emissione e ricezione associate)
5. Frequenze proposte: - frequenza di emissione (in Miliz)
- frequenza di ricezione associata (in MHz)
6. Ditta costruttrice dell'apparato:
7. Sigla dell'apparato:

8. Larghezza del canale a r f. (in KHz)
9. Potenza all'uscita del trasmettitore (in Watt):
10. Tipo dell'antenna:
1. Guadagno dell'antenna (in dB rispetto al dipolo):
2. Altezza dal suolo del centro dell'antenna (in metri):
3. Attenuazione della linea di alimentazione dell'antenna comprensiva di eventuali elementi aggiuntivi (filtri, ecc.) (in dB):
4. Operatore responsabile:
cognome
nominativo comune di residenza
indirizzo
ata(firma)